



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Anno LVII - N. 2

28 Febbraio 2013

IL MARE

SUPPLEMENTO AL

BOLLETTINO UFFICIALE DEGLI IDROCARBURI E DELLE GEORISORSE

Anno LVII N.2 - 28 Febbraio 2013



DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it>



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Anno LVII - N. 2

28 Febbraio 2013

IL MARE

SUPPLEMENTO AL
**BOLLETTINO UFFICIALE
DEGLI IDROCARBURI
E DELLE GEORISORSE**

Anno LVII N.2 - 28 Febbraio 2013



DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

<http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it>

Direttore responsabile: OMBRETTA COPPI

Redazione: NICOLA SANTOCCHI - ANNA LIGATO - ANTONELLA ORLANDI - MARIA PIA PELLEGRINI

Hanno collaborato a questo numero: ILARIA ANTONCECCHI - LUCA DI DONATANONIO -

RAFFAELLA MASTRELLA - MARIA GIOVANNA MONTALBANO

SOMMARIO

PREFAZIONE.....	6
INTRODUZIONE	7

IL MARE

MARE TERRITORIALE E PIATTAFORMA CONTINENTALE

Acque interne, linee di base e mare territoriale	8
Tavola delle linee di base e limite delle acque territoriali	9
Piattaforma continentale	10
Piattaforma continentale italiana	10
Zona economica esclusiva (ZEE)	10
Tavola della piattaforma continentale italiana	11

ACCORDI E CONVENZIONI NEL MEDITERRANEO

CROAZIA (ex Jugoslavia) – Accordi ratificati con D.P.R. del 22 maggio 1969, n. 830 e con Legge del 14 marzo 1977, n. 73.	12
TUNISIA – Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 347.	13
GRECIA – Accordo ratificato con Legge del 23 marzo 1980, n. 290.	14
ALBANIA – Accordo ratificato con Legge del 12 aprile 1995, n. 147.	15
SPAGNA – Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 348.	16
FRANCIA – Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986	17

MODUS VIVENDI

MALTA – Modus vivendi dal 29 aprile 1970.	18
--	----

GLOSSARIO DEL MARE

Glossario del diritto del mare	19
--------------------------------------	----

ATTIVITÀ MINERARIE IN MARE

ZONE MARINE APERTE ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

Tavola delle zone marine.....	27
ZONA "A" - Mare Adriatico settentrionale e centrale.....	28
ZONA "B" - Mare Adriatico centrale e meridionale.....	29
ZONA "C" - Mare Tirreno meridionale, Canale di Sicilia, Mar Ionio meridionale	30
ZONA "D" - Mare Adriatico meridionale e Mare Ionio.....	31
ZONA "E" - Mar Ligure, Mare Tirreno, Mare di Sardegna	32
ZONA "F" - Mare Adriatico meridionale e Mare Ionio.	33
ZONA "G" - Mar Tirreno meridionale e Canale di Sicilia.....	34
Criteri e norme sui divieti relativi alle attività minerarie.....	35

ATTIVITÀ DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELL'OFFSHORE ITALIANO

BREVI CENNI DI GEOLOGIA REGIONALE

Evoluzione geologica dei mari italiani	36
Caratteri geologici	39
I maggiori giacimenti offshore.....	40
Le tappe più significative della ricerca di idrocarburi nei mari italiani	42

TITOLI MINERARI

Permessi di ricerca	43
Concessioni di coltivazione	45
Carta dei titoli minerari vigenti in mare	48

ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE

Dati storici.....	49
Attività di perforazione in mare nell'anno 2012	51
Progetto VIDEPI	52

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE	
Dati storici di produzione.....	52
Pozzi produttivi	55
Centrali di raccolta e trattamento	57
Piattaforme marine.....	59
STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN)	
Obiettivi e priorità di azione.....	63
SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE NELLE ATTIVITÀ OFFSHORE	
Panorama mondiale.....	65
Panorama continentale	65
Panorama nazionale	66
Il "dopo Macondo": proposta di Regolamento Offshore, EUOAG e adesione al Protocollo Offshore	66
NORME DI RIFERIMENTO	
Premessa	67
Principali norme sulla delimitazione della piattaforma continentale	67
Accordi e convenzioni con i paesi frontisti	67
Principali norme sulla istituzione delle zone marine ai fini delle attività minerarie	67
Principali norme che disciplinano lo svolgimento delle attività minerarie	68
Principali norme relative alla sicurezza e alla tutela ambientale	68
ELENCO DELLE AZIENDE CHE OPERANO NELL'OFFSHORE ITALIANO	
Società titolari di permessi di ricerca in mare.....	71
Società titolari di concessioni di coltivazione in mare.....	72
ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE SUBACQUEE ITALIANE (A.I.S.I.)	
Elenco dei soci A.I.S.I.	74
BIBLIOGRAFIA	
Testi di riferimento	75

PREFAZIONE

Dall'inizio del XX secolo, gli idrocarburi hanno acquisito progressiva importanza nell'economia dei Paesi industrializzati prima e mondiale poi. E' grazie agli idrocarburi che gli Stati possono, tra l'altro, far funzionare le loro industrie e produrre altre forme di energia, vitali per il funzionamento della società.

Ciò è alla base delle profonde trasformazioni che il regime giuridico della ricerca e dello sfruttamento degli idrocarburi in mare ha subito lungo tutto il secolo scorso. Queste trasformazioni, che sono state alla fine recepite e formalizzate nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto internazionale del mare del 1982, hanno portato all'abbandono della dicotomia tra alto mare, improntato al regime di libertà, e mare territoriale, sottoposto alla sovranità dello Stato costiero, e alla previsione di zone marine c.d. "intermedie", caratterizzate da varie combinazioni tra libertà di tutti gli Stati e poteri dello Stato costiero, tra le quali spiccano ai fini dello sfruttamento delle risorse minerarie e degli idrocarburi, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva.

Se il regime della ricerca e dello sfruttamento delle risorse marine e, in particolare, degli idrocarburi varia a seconda delle zone marittime in cui tali risorse si trovano, è però vero che, al di là del mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva spetta sempre e solo allo Stato costiero esercitare poteri sovrani funzionali in materia di esplorazione e sfruttamento delle risorse minerarie e degli idrocarburi, mentre all'antico regime della libertà dei mari rimangono sottoposte altre attività. Sfuggono al controllo dello Stato costiero soltanto le risorse minerarie e gli idrocarburi siti nell'Area dei fondali marini profondi, per i quali è predisposto un innovativo regime equitativo, quello del "patrimonio comune dell'umanità".

Allo stesso tempo, poiché le risorse minerarie marine e gli idrocarburi presentano una ben precisa collocazione spaziale, per la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, così come per il mare territoriale, la questione della soluzione dei conflitti discendenti da pretese contrapposte su medesime porzioni di mare e fondale marino è fondamentale. Tuttavia, il regime delle delimitazioni marine non è unitario: mentre per il mare territoriale trova applicazione la regola della linea mediana, per la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, rileva il principio della "soluzione equa", il cui contenuto è stato fornito dalla giurisprudenza internazionale, che ha dato rilievo all'idea della proporzionalità tra la lunghezza delle coste rilevanti ed estensione delle aree marine che vengono assegnate all'uno e all'altro Stato, e ha poi ritenuto di tenere conto di determinate particolarità geografiche.

La vastità e l'articolazione del quadro normativo internazionale applicabile all'esplorazione e sfruttamento degli idrocarburi *off-shore* sottolineano l'importanza della pubblicazione: *Il mare, Supplemento al Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse*, per l'obiettivo che esso persegue, di diffondere tra gli addetti ai lavori il dato giuridico interno ma anche internazionale, in termini semplici e immediati, al fine di favorire una gestione delle risorse dei mari, rispettosa del dato giuridico e per ciò anche economicamente efficiente per lo Stato e per gli operatori.

Prof. Umberto Leanza

INTRODUZIONE

Questa pubblicazione, dedicata alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, raccoglie le informazioni e i dati, i criteri e le norme che regolano e che limitano tali attività, nonché i recenti sviluppi e le ultime novità normative.

L'Italia, con i suoi 7.500 km di coste che si affacciano sul Mare Mediterraneo, è dotata per natura di una posizione geografica privilegiata e strategica e gli idrocarburi del sottosuolo marino costituiscono un'apprezzabile risorsa il cui sfruttamento contribuisce alla sicurezza energetica del Paese. Come noto la quantità di idrocarburi prodotti nell'offshore italiano costituisce circa il 71% della produzione nazionale di gas e circa l'8% di quella di olio, che complessivamente rappresentano circa il 4% del consumo nazionale di idrocarburi. Per tali motivi, le attività minerarie sono il quarto pilastro della Strategia energetica nazionale, in corso di adozione.

I giacimenti di idrocarburi - bene indisponibile dello Stato - sono studiati e coltivati in base a una disciplina normativa settoriale da imprese dotate di capacità tecnica ed economica adeguata, nell'ambito di titoli minerari ricadenti in zone del mare italiano aperte alle attività minerarie. Queste aree di mare territoriale e di piattaforma continentale sono istituite con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di conoscenze geologiche e scientifiche che ne dimostrino l'interesse minerario da parte dello Stato e da parte di operatori del settore.

Per la delimitazione della propria piattaforma continentale, l'Italia ha firmato con la maggior parte dei paesi frontisti o adiacenti (Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro, Grecia, Libia, Malta, Tunisia, Spagna, Francia) specifici accordi internazionali. A completamento dell'apertura di zone marine nel Canale di Sicilia e nello Ionio meridionale, rimangono ancora da concludere gli accordi con la Libia e con Malta. Nell'ambito delle relazioni internazionali e per i casi di giacimenti condivisi con altri Paesi frontisti sono previste particolari forme di collaborazione: con la Croazia è vigente un accordo tecnico specifico, mentre con Malta è stato recentemente avviato un tavolo tecnico-giuridico di approfondimento.

Il nostro Paese, già dotato di una normativa tra le più severe a livello internazionale e forte di una lunga esperienza settoriale caratterizzata da elevati standard di sicurezza e competenza anche in termini di protezione dell'ambiente marino, partecipa oggi attivamente all'elaborazione della proposta di direttiva europea sulla sicurezza delle attività offshore. Inoltre, considerata la posizione strategica nel Mediterraneo, l'Italia si candida quale mediatore nei rapporti con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, ma aderenti alla Convenzione di Barcellona - strumento di cooperazione internazionale a carattere regionale per la protezione del Mare Mediterraneo.

Nella consapevolezza dell'interesse che il settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi in mare ha sia sul piano propriamente industriale ed economico, sia su quello politico di sovranità nazionale, sia per le implicazioni ambientali e di sicurezza, è stato elaborato il "Bollettino del Mare" - sintetico e allo stesso tempo completo ed esaustivo - che si mette a disposizione di tutti i soggetti interessati: amministrazioni, operatori di settore e cittadini.



IL MARE

MARE TERRITORIALE E PIATTAFORMA CONTINENTALE


ACQUE INTERNE, LINEE DI BASE E MARE TERRITORIALE

La Legge 2 dicembre 1994, n. 689 stabilisce, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, che la sovranità dello Stato costiero si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne, a una fascia adiacente di mare denominata mare territoriale, sullo spazio aereo soprastante tale mare territoriale e al relativo fondo marino e al suo sottosuolo.

Per mare territoriale, o acque territoriali, si intende la fascia di acque costiere che si estendono per 12 miglia marine dalle linee di base.

Le linee di base normali coincidono con la linea di costa come indicata sulle carte nautiche a grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero, e, in questo caso, non vi sono acque interne.

Nelle località in cui la linea di costa è profondamente incavata e frastagliata, o vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue immediate vicinanze, si può impiegare il metodo delle linee di base rette che collegano punti appropriati, in genere promontori, per tracciare la linea di base dalla quale si misura la larghezza del mare territoriale. In questo caso la parte di mare tra la linea di costa e la linea di base è definito come acque interne.



Delimitazione delle linee di base e delle acque territoriali nel Golfo di Taranto

L'Italia, con DPR 26.4.1973, n. 816, ha adottato un sistema di linee di base (articolato, lungo la penisola, in 21 segmenti, e attorno alla Sicilia e alla Sardegna, rispettivamente, in 10 e 7 segmenti) che ha prodotto una notevole semplificazione del margine esterno del mare territoriale e delle isole.

Punti salienti del sistema sono la chiusura:

- dell'Arcipelago Toscano con linee che, partendo dalla foce dell'Arno, in prossimità di Pisa, congiungono le Isole Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Scoglio d'Africa, Montecristo, Giglio, Giannutri, per poi ritornare sulla costa a Civitavecchia;
- delle Isole Pontine e dei Golfi di Napoli e Salerno con linee congiungenti Anzio, le Isole di Palmarola, Ponza, Ischia e Capri, l'estremità meridionale del Golfo di Salerno;
- del Golfo di Squillace e, a titolo di baia storica, del Golfo di Taranto;

- del Golfo di Manfredonia e delle Isole Tremiti con linee congiungenti Peschici, le Tremiti, Termoli e Punta Penna a Nord di Vasto;
- del Golfo di Venezia da Punta della Maestra a Ponte di Piave.

TAVOLA DELLE LINEE DI BASE E LIMITE DELLE ACQUE TERRITORIALI

Ai sensi del DPR 26.4.1973, n. 816



Delimitazione delle linee di base e delle acque territoriali italiane

PIATTAFORMA CONTINENTALE

La piattaforma continentale di uno stato costiero, secondo i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale attraverso il prolungamento naturale del suo territorio terrestre fino all'orlo esterno del margine continentale, o fino a una distanza di 200 miglia marine dalle linee di base. Il limite esterno della piattaforma continentale non supera comunque la distanza di 350 miglia dalle linee di base.

Lo stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso. Per risorse naturali si intendono le risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo.

La delimitazione della piattaforma continentale tra stati a coste opposte o adiacenti viene stabilita per accordo sulla base del diritto internazionale.

PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA

I principi adottati dall'Italia per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella propria piattaforma continentale sono contenuti nella Legge 21 luglio 1967, n. 613. La normativa disciplina le condizioni per il rilascio dei permessi di ricerca stabilendo, in armonia con le relative disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 1958, che il limite della piattaforma continentale italiana è costituito dalla isobata dei 200 metri o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta la tecnica estrattiva, sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano», a meno che, con accordo, non venga stabilito un confine diverso.

Successivamente, con Legge 2 dicembre 1994, n. 689, è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982.

La definizione di piattaforma continentale, data in origine dall'articolo 1 della Legge 613/1967, è stata quindi sostituita dalla definizione data dall'articolo 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare precedentemente citata.

ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (ZEE)

Appare opportuno menzionare il regime giuridico relativo alla Zona Economica Esclusiva ("ZEE") in quanto, seppur l'Italia non ha instaurato una propria ZEE, detta normativa interesserà gli operatori giuridici in quanto numerosi sono gli Stati nel Mediterraneo, anche contigui o frontisti dell'Italia che hanno già una loro propria ZEE.

La zona economica esclusiva (ZEE), comprende la colonna d'acqua sovrastante il fondo del mare.

Si estende al di là del mare territoriale non oltre le 200 miglia marine dalle linee di base.

Nella ZEE lo stato costiero gode di:

- diritti sovrani ai fini dell'esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse naturali, biologiche e o non biologiche, che si trovano nelle acque soprastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo, sia ai fini di altre attività connesse con l'esplorazione e lo sfruttamento economico della zona, quali la produzione di energia derivata dall'acqua, dalle correnti e dai venti.


La ZEE, per poter divenire effettiva, deve essere formalmente proclamata nei confronti della comunità internazionale. Questo, a differenza della piattaforma continentale che, costituendo il naturale prolungamento sommerso della terraferma, appartiene invece ab initio a uno Stato e non deve quindi essere proclamata.


La delimitazione della ZEE tra Stati con coste opposte o adiacenti viene effettuata per accordo sulla base del diritto internazionale. (art. 74 - legge n. 689/94). Non esiste nessun obbligo di far coincidere ZEE e piattaforma continentale, anche se l'ipotesi normale è da ritenersi quella della completa sovrapposizione delle due aree nell'ambito del limite delle 200 miglia dalle linee di base del mare territoriale, è comunque possibile che la delimitazione del fondo marino facente parte della piattaforma continentale di uno Stato diverga da quella della colonna d'acqua sovrastante di cui lo stesso Stato ha la titolarità nell'ambito della ZEE.

Nel Mediterraneo i Paesi che hanno istituito proprie ZEE sono: Egitto, Cipro, Libano, Siria, Tunisia e Israele.

TAVOLA DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA

In base agli accordi con i seguenti stati: CROAZIA, ALBANIA, GRECIA, FRANCIA, SPAGNA, TUNISIA.

- | | | | |
|---|---------|---|---------|
|  | CROAZIA |  | FRANCIA |
|  | ALBANIA |  | SPAGNA |
|  | GRECIA |  | TUNISIA |



Linee di delimitazione della piattaforma continentale italiana

ACCORDI E CONVENZIONI NEL MEDITERRANEO

CROAZIA (EX JUGOSLAVIA) –


Accordi ratificati con D.P.R. del 22 maggio 1969, n. 830 e con Legge del 14 marzo 1977, n. 73.

L'accordo con la Jugoslavia dell'8 gennaio 1968 (ratificato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 830; in vigore dal 21 gennaio 1970): segue il criterio della linea mediana tra le coste dei due Paesi, attribuendo un effetto nullo o minimo, nel tracciamento della delimitazione, all'isola jugoslava di Pelagosa e agli isolotti (disabitati) di Pomo e S. Andrea; scostamenti dal principio di equidistanza sono stati attuati in favore dell'Italia, nel quadro di una compensazione di aree tra le due Parti, tenendo conto dell'effetto delle Isole di Jabuka e Galiola. Successivamente la Legge del 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ha definito la linea di delimitazione nel golfo di Venezia con la Slovenia.

Gli Stati sorti dalla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, in base al principio di successione degli accordi bilaterali, sono subentrati negli accordi internazionali siglati con l'Italia.

Si ricorda che, l'Italia e la Croazia hanno stipulato nel 2005 un'*Intesa tecnica* (Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005) che, lasciando inalterato il contenuto dell'Accordo del 1968, per ovviare all'incertezza dei dati cartografici non univoci, ha trasformato in datum WGS 84 le coordinate dei punti da 1 a 42 della linea di delimitazione della piattaforma continentale tracciati sulle carte nautiche italiane ed ex iugoslave allegate all'Accordo del 1968.

Nel quadro giuridico dell'Accordo tra Italia ed ex Jugoslavia e per garantire lo sfruttamento del giacimento "Annamaria", situato a cavallo tra la piattaforma continentale italiana e quella croata, è stato firmato il Technical Agreement del primo luglio 2009, aggiornato nel gennaio 2013 con il Technical Agreement between the Ministry of Economic Development of the Italian Republic (Directorate General for Energy and Mineral Resources) and the Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia (Directorate for Mining) on the Joint Exploitation of the Annamaria Gas Field in the Adriatic Sea".




Linea di delimitazione Italia – Croazia

TUNISIA –

Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 347.

Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 347; in vigore dal 16 dicembre 1978): segue il criterio della linea mediana tra le coste continentali della Tunisia e quelle della Sicilia senza dare alcun valore, ai fini della delimitazione, alle «circostanze speciali» rappresentate dalle isole italiane di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e dall'isolotto disabitato di Lampione. La porzione di piattaforma di queste isole è limitata, rispettivamente, ad archi di cerchio di 13 e 12 miglia marine di raggio e coincide quindi, tranne che per il caso di Pantelleria, con l'attuale estensione delle acque territoriali.




Linea di delimitazione Italia – Tunisia

GRECIA –

Accordo ratificato con Legge del 23 marzo 1980, n. 290.

Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 (ratificato con Legge 23 marzo 1980, n. 290; in vigore dal 3 luglio 1980): la delimitazione tiene conto interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù. Unica eccezione è l'Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto.




Linea di delimitazione Italia – Grecia

**ALBANIA –
Accordo ratificato con Legge del 12 aprile 1995, n. 147.**

Accordo con l'Albania del 18 dicembre 1992 (ratificato con Legge 12 aprile 1995, n. 147 ed entrato in vigore il 26 febbraio 1999). La delimitazione è stata determinata sulla base del principio di equidistanza espresso nella linea mediana dalle coste dei due Paesi senza tener conto delle loro linee di base dritte. Da segnalare inoltre che:

- la delimitazione si ferma al di qua dei punti tripli con Grecia ed ex Repubblica Federale di Jugoslavia da definire successivamente con gli Stati interessati;
- viene fatto salvo il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale;
- si definiscono criteri (proporzionalità ed equo indennizzo) per lo sfruttamento di giacimenti eventualmente esistenti a cavallo della linea mediana;
- si stabilisce l'impegno delle due Parti ad adottare tutte le misure possibili a evitare che le attività di esplorazione e sfruttamento delle rispettive zone di piattaforma possano pregiudicare l'equilibrio ecologico del mare o interferire ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare.




Linea di delimitazione Italia – Albania

SPAGNA –

Accordo ratificato con Legge del 3 giugno 1978, n. 348.


Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 348; in vigore dal 16 novembre 1978): segue il criterio della linea mediana tra la Sardegna e le Baleari con una linea leggermente concava che attribuisce rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all'Isola di Minorca. La delimitazione è stata oggetto di riserve da parte della Francia che considera come facente parte della propria piattaforma continentale una porzione delle aree spartite tra Italia e Spagna.



Linea di delimitazione Italia – Spagna

**FRANCIA –
Convenzione italo-francese del 28 novembre 1986**

Nel 1986 è stata stipulata una convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio (Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986)



Linea di delimitazione Italia – Francia


MODUS VIVENDI

MALTA – Modus vivendi dal 29 aprile 1970.

Esiste un modus vivendi con Malta, instaurato con scambio di note verbali del 29 aprile 1970, riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio e senza pregiudizio dei diritti sovrani degli Stati frontisti, dei fondali entro la batimetrica dei 200 metri per mezzo della linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e le prospicienti coste della Sicilia. Il segmento del Modus vivendi ITALIA-MALTA, che in via cautelativa e provvisoria non coincide con la linea di equidistanza tra le coste, ma è leggermente spostato a nord verso quelle italiane, è definito dai seguenti punti di coordinate geografiche:


- Vertice A Lat. N 36°27' - Long. W 14°23'
- Vertice B Lat. N 36°02' - Long. W 15°23'

Nell'ambito della controversia tra Malta e Libia per la suddivisione delle rispettive piattaforme continentali, l'Italia è intervenuta in giudizio dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia, rappresentando i propri interessi su due zone geografiche: una delimitata a Ovest dal meridiano 15°10', a sud del parallelo 34°30', a Est dalla linea concordata tra Italia e Grecia; l'altra delimitata dal poligono illustrato nella mappa dal poligono illustrato nella mappa a Ovest del meridiano 13°50'.



Limiti della sentenza del 3/06/85 della C.I.G.

La Corte non ha riconosciuto all'Italia un interesse meritevole di tutela, tuttavia, con la sentenza del 3 giugno 1985 la stessa Corte ha stabilito che l'Accordo tra Malta e Libia doveva limitarsi ad un'area dove non intervenivano gli interessi di paesi terzi, fra cui l'Italia, ovvero l'area tra i meridiani 13°50' e 15°10'. Nel corso del 2012, il Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche, su incarico del Ministro dello sviluppo economico e in collaborazione con il Ministro degli affari esteri, ha promosso la ripresa dei rapporti con le Autorità maltesi sulla questione sfruttamento della piattaforma continentale volti a negoziare, previa analisi della compatibilità della disciplina normativa e tecnica tra i due Paesi, un accordo preliminare alla delimitazione della piattaforma continentale e senza pregiudizio dei diritti di sovranità degli Stati, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 della Convenzione UNCLOS.



Linea di delimitazione Italia - Malta

GLOSSARIO DEL MARE

GLOSSARIO DEL DIRITTO DEL MARE

di Fabio Caffio, pubblicato nella Rivista marittima – III Edizione, settembre 2007.

Per gentile concessione dell'autore e della Rivista marittima, si riportano di seguito alcune voci dal "Glossario del mare" ritenute particolarmente utili per le finalità di questo Bollettino. Per una conoscenza integrale dell'opera si rimanda al sito della Marina Militare dove è possibile scaricare il documento in pdf:

<http://www.marina.difesa.it/documentazione/editoria/marivista/Pagine/glossariodelmare.aspx>

ACQUE ARCIPELAGHE

Sono definite acque arcipelagiche le zone di mare che in un arcipelago (insieme di isole collegate tra loro in modo così stretto da formare un'intrinseca entità geografica, politica ed economica) sono racchiuse all'interno di un sistema di linee di base arcipelagiche. Su di esse lo Stato arcipelagico, e cioè uno Stato costituito interamente da uno o più formazioni insulari (UNCLOS 46) esercita la sua sovranità, come anche sul sovrastante spazio aereo, sul fondo e sul sottofondo marino (UNCLOS 49).

Le acque arcipelagiche, dal punto di vista giuridico, costituiscono una categoria del tutto particolare. La sovranità dello Stato, a differenza di quanto avviene per le acque interne, non è infatti completa, in quanto esso, nell'esercitare i suoi diritti, deve:

— rispettare i diritti di altri Stati derivanti da Accordi preesistenti o concernenti consolidati interessi di pesca (UNCLOS 51);

— permettere il transito inoffensivo delle navi straniere, al pari di quanto previsto in materia di passaggio attraverso le acque territoriali, nonché quel particolare tipo di transito non sospensibile denominato «passaggio arcipelagico» che può essere esercitato in determinati corridoi di traffico relativi a rotte usate per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare (v.) o di zona economica esclusiva e un'altra parte di alto mare o di zona economica esclusiva.

Il caso più importante di Stato arcipelagico è rappresentato dall'Indonesia. Hanno titolo ad uno status arcipelagico Antigua-Barbuda, Bahamas, Capo Verde, Isole Fiji, Jamaica, Maldive, Papua-Nuova Guinea, St. Vincennes e Grenadines, Isole Salomon, Trinidad e Tobago. Non costituisce viceversa uno Stato arcipelagico Malta.

ACQUE INTERNE

Le acque comprese tra la costa e le linee di base del mare territoriale costituiscono le acque interne (Ginevra, 5,1; UNCLOS 8,1). Condizione perché esse esistano è dunque la circostanza che le linee di base non coincidano con la linea di bassa marea della costa, fermo restando, comunque, che sono giuridicamente tali anche gli specchi e le vie d'acqua esistenti sulla terraferma, quali laghi, fiumi e canali.

Lo status legale delle acque interne è caratterizzato dal completo e incondizionato esercizio della sovranità dello Stato costiero, al pari di quanto avviene nell'ambito dei suoi confini terrestri. Non esiste dunque, per le navi straniere, diritto di transito inoffensivo in queste zone. Esse devono essere preventivamente autorizzate per poterle attraversare o sostarvi, a meno che non siano costrette a far ciò in una situazione di pericolo o di forza maggiore. Unica deroga a questo regime è il caso in cui continui a essere in vigore il preesistente diritto di transito inoffensivo in aree che, per effetto del tracciamento di linee di base rette, sono passate dallo status di acque territoriali a quello di acque interne (Ginevra I,5,1; UNCLOS, 8,2).

ACQUE TERRITORIALI

Tutti i Paesi rivieraschi del Mediterraneo hanno adottato il limite delle 12 miglia delle acque territoriali. (.....)

Quanto all'Italia, il limite delle 12 miglia è stato adottato con la L. 14 agosto 1974, n. 359. In precedenza, il Codice della Navigazione (del 1942) prevedeva una fascia di acque territoriali di 6 miglia. La delimitazione delle acque territoriali tra l'Italia e i Paesi confinanti, in zone in cui la distanza tra le rispettive linee di base è inferiore alle 24 miglia, è stata attuata con:

— la Convenzione di Parigi del 28 novembre 1986 tra Italia e Francia relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio. (.....)

— il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 tra la ex Jugoslavia e l'Italia, accordo, concernente la sistemazione delle questioni pendenti tra i due Paesi la cui validità è stata confermata dalla Slovenia come Stato della ex Jugoslavia. (.....)

ALTO MARE

Secondo nozione consolidata (Ginevra, I, 1) per alto mare si intendono tutte quelle parti del mare che non appartengono né al mare territoriale né alle acque interne. Per quanto ancora valida, questa nozione

va vista alla luce del principio secondo cui le disposizioni relative al regime dell'alto mare non si applicano alle aree marine incluse nella zona economica esclusiva (UNCLOS 86). In sostanza il regime della zona economica esclusiva non è pleno jure quello dell'alto mare in quanto mancante di alcune delle libertà relative. Analoga la situazione giuridica della zona contigua. Per questo motivo si fa ricorso alla categoria più generale delle acque internazionali che comprende la zona contigua e la zona economica esclusiva, mentre si usa il termine alto mare per indicare gli spazi marini al di là della zona economica esclusiva. L'alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri che interni, che possono esercitarvi - con l'unico limite di non intaccare le libertà degli altri Stati e di tenere nel dovuto conto i diritti connessi allo sfruttamento dell'area internazionale dei fondi marini - le attività di navigazione, sorvolo, posa di cavi, costruzione di isole e installazioni artificiali, pesca, ricerca scientifica (UNCLOS 87).

Ogni Stato, sia costiero che interno, ha diritto di navigare in alto mare con navi battenti la sua bandiera (UNCLOS 90) le quali sono soggette alla sua giurisdizione esclusiva (UNCLOS 92, 1), a meno che sia diversamente stabilito da specifici accordi ovvero si verta in un caso in cui le navi da guerra e le navi in servizio governativo degli altri Stati si avvalgano dei poteri di intervento esercitabili a titolo di diritto di visita e di diritto di inseguimento.

Ogni Stato il quale sia direttamente e gravemente minacciato da inquinamento derivante da sinistro marittimo avvenuto in alto mare, ha il diritto di adottare le misure necessarie a fronteggiare l'evenienza (UNCLOS 221). A questo diritto fa riscontro l'obbligo, previsto da UNCLOS 192 come principio di carattere generale, di proteggere e preservare in alto mare l'ambiente marino.

L'alto mare deve essere riservato a scopi pacifici e nessuno Stato può pretendere di assoggettarne alcuna parte alla sua sovranità (UNCLOS 88 e 89). Le navi da guerra possono tuttavia eseguire in alto mare attività operative, quali

esercitazioni combinate, operazioni di volo con aeromobili imbarcati, sorveglianza, raccolta di informazioni, prove di armi, lancio di ordigni esplosivi da aeromobili in situazioni di necessità, tenendo nel dovuto riguardo i diritti degli altri Stati. A tal fine è però necessario che la zona in cui si svolge l'esercitazione o in cui è stato sganciato un ordigno rimasto inesplosivo sia dichiarata zona pericolosa per la navigazione e il sorvolo con appropriati mezzi di diffusione internazionali.

AREA MARINA PARTICOLARMENTE SENSIBILE

Gli Stati costieri possono istituire nella propria zona economica esclusiva aree particolari chiaramente definite (UNCLOS 211, 6) in cui adottare leggi e regolamenti atti a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento provocato da navi.

Condizione per l'istituzione di queste aree marine, che l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), è che sussistano evidenti ragioni tecniche correlate alle caratteristiche ecologiche e oceanografiche della zona e/o al «carattere peculiare del traffico locale».

Spetta all'IMO autorizzarne l'istituzione dopo consultazioni con gli Stati (contro) interessati.

Linee guida in materia sono contenute nella IMO Resolution A.927 (22) «Guidelines for the Identification and Designation of Particularly Sensitive Sea Areas».

Esse indicano come singoli criteri, da seguire alternativamente, quelli ecologici (quali l'unicità dell'ecosistema o la sua vulnerabilità per effetto di attività umane), sociali e economici (quali la protezione del turismo), scientifici e culturali (quali la ricerca biologica o la tutela storica).

Dopo l'approvazione dell'IMO gli Stati costieri pubblicano i limiti di tali aree particolari. La creazione di tali aree può porre problemi dal punto di vista della libertà di navigazione libertà dei mari di cui godono gli Stati terzi nelle ZEE: il punto è se si tratti di iniziative realmente giustificate secondo gli standard IMO o se esse siano invece preordinate a spostare le rotte di traffico in alto mare o nelle ZEE di altri Paesi.

Differenti dalle aree particolarmente sensibili sono le «Special areas» che possono essere istituite, anche in alto mare, per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi, in applicazione della MARPOL 73/78 (protezione dell'ambiente marino).

In queste aree speciali — tra quelle già istituite vi è il Mar Mediterraneo il Mar Nero e il Mar Rosso — sono stabiliti standard restrittivi per la prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi e rifiuti solidi.

AREA MARINA SPECIALMENTE PROTETTA

Il Protocollo di Barcellona del 1995 sulla biodiversità, emanato nell'ambito della Convenzione di Barcellona del 1976 sulla protezione del Mediterraneo è dedicato all'istituzione di aree marine specialmente protette. Esse possono essere create in qualsiasi zona di mare del Mediterraneo soggetta alla «sovranità o alla giurisdizione» degli Stati parte, comprese le zone economiche esclusive, ed anche in aree adiacenti di «alto mare». In quest'ultimo caso la proposta deve essere avanzata, previa consultazioni, da due o più Stati interessati anche se non siano parti del Protocollo. La decisione, adottata dagli Stati parti per consenso, si formalizza con l'inclusione nella «List of Specially Protected Areas of Mediterranean Importance» (SPAMI List) ed è vincolante erga omnes. Gli Stati interessati possono adottare nelle SPAMI misure di protezione attinenti la Convenzione di Barcellona o altri Protocolli correlati, quali la proibizione di scaricare in mare rifiuti, la regolazione del passaggio delle navi (ivi compresi la sosta e l'ancoraggio), il divieto

di introdurre specie viventi non indigene, la regolazione delle attività di esplorazione del fondo o di ricerca scientifica. Particolare importanza, in considerazione della situazione della pesca nel Mediterraneo, assume la misura di regolazione o proibizione della pesca.

BAIE STORICHE

La nozione di baia storica non è codificata in Diritto Internazionale. La normativa vigente (UNCLOS 10,6 che ripete la disciplina di Ginevra I, 7, 6.) prevede infatti che le baie storiche costituiscano una eccezione al principio per cui lo Stato costiero ha il diritto di sottoporre al regime delle acque interne una insenatura nel caso in cui:

- rappresenta una baia in senso giuridico, vale a dire una «insenatura ben marcata» avente una superficie almeno eguale a quella del semicerchio il cui diametro sia costituito dalla linea di base dritta, non eccedente le 24 miglia, tracciata tra i punti di entrata;
- la costa presenti «profonde frastagliature» e lo Stato costiero si avvalga della facoltà di includerle (anche mediante il tracciamento di linee di chiusura superiori alle 24 miglia) all'interno di un sistema complessivo di linee di base. (.....)

BAIE STORICHE (MEDITERRANEO)

Golfo della Sirte

La chiusura dell'intero Golfo della Sirte è stata attuata dalla Libia Decreto del «Consiglio della Guida della Rivoluzione» del 9 ottobre 1973, prevedendo il tracciamento di una linea di base di 306 mg di lunghezza tra le città di Bengasi e Misurata, alla latitudine 32° 30'. Nel comunicato del Governo libico, emesso in concomitanza con l'emanazione del suindicato Decreto, si giustifica l'iniziativa con il fatto che «I diritti di sovranità sul Golfo della Sirte sono stati esercitati senza alcun contrasto, durante i lunghi periodi della storia». In relazione a ciò, il Golfo è stato inserito nell'ambito della categoria delle «baie storiche».

La dichiarazione libica richiama peraltro l'esistenza di interessi vitali come fondamento della sovranità laddove afferma che «Il suo pieno controllo rappresenta una necessità per garantire la sicurezza e l'incolumità del paese, in considerazione della sua posizione geografica che controlla il paese».

(.....)

Circa le caratteristiche geografiche va notato che, a fronte di un'apertura di 306 miglia, la Sirte ha una profondità massima, nel punto di maggiore concavità della costa, di sole 125 miglia. Questa circostanza, cui è correlato il fatto che la superficie dell'area è nettamente inferiore a quella del semicerchio avente come diametro la linea di chiusura, fa sì che l'insenatura, essendo priva della caratteristica di marcata indentazione

nella terraferma, non possa definirsi una «baia» né dal punto di vista geografico né da quello giuridico. In relazione a queste premesse è convincimento quasi unanime, in campo internazionale, che la chiusura del Golfo della Sirte, non sia legittima (l'iniziativa libica risulta essere stata riconosciuta esclusivamente da Siria e Sudan). Tutti i Paesi europei hanno espresso riserve in merito. Una nota di protesta è stata formulata

nel 1985 dalla Comunità Europea con cui si è affermata l'illegalità della «proclamazione, contrariamente al vigente diritto consuetudinario internazionale, della sovranità libica sulla totalità delle acque del Golfo della Sirte». La pretesa libica è stata di recente rinnovata nell'ambito del provvedimento del 2005 di creazione della Zona di protezione della pesca.

(.....)

Golfo di Taranto

È qualificato come «baia storica» dal DPR 26 aprile 1977, n. 816 sulle linee di base del mare territoriale italiano che ne ha previsto la chiusura con una linea (della lunghezza di 60 miglia) tracciata tra S.Maria di Leuca e Punta Alice. L'insenatura è una baia in senso giuridico, in quanto, ha una superficie pari a quella del semicerchio che ha come diametro la linea di chiusura e presenta, perciò, caratteristiche di marcata indentazione nella terraferma. Questa circostanza, cui è collegata quella particolare situazione di sottoposizione al dominio terrestre che è presupposto dell'esercizio di diritti esclusivi di sovranità, trova anche conferma nel fatto che le fauces terrarum del Golfo (Penisola Salentina e Calabria) sono di notevole lunghezza e modesta larghezza.

Gli elementi su cui si basa la storicità non sono stati indicati dal nostro Paese né al momento della emanazione del suindicato provvedimento sulle linee di base né in altre precedenti o successive occasioni. Il caso del Golfo di Taranto è inoltre ignorata dalla letteratura sulle baie storiche a eccezione del già citato de Cussy (Phases et Causes Célèbres du Droit Maritime des Nations) che lo enuncia assieme a quelle della Baia

canadese di Hudson, al Golfo del Messico e ai golfi italiani di Napoli e Salerno.

(.....)

LINEA DI BASE

Il termine indica genericamente la linea dalla quale è misurata l'ampiezza delle acque territoriali. La tipologia delle varie ipotesi previste dalla normativa internazionale in rapporto alla situazione geografica dell'area interessata, è, in particolare, quella sottoindicata.

Linea di base normale

È detta linea di base normale (*normal baseline*) la linea di bassa marea lungo la costa (Ginevra I, 3; UNCLOS 5). Essa costituisce il limite interno dal quale è misurata l'ampiezza delle acque territoriali. Casi particolari che consentono di far allontanare dalla costa la linea di base, spostandola verso il largo, sono costituiti dalla presenza, negli atolli o barriere coralline, di scogli o rocce affioranti o dalla esistenza di opere portuali permanenti, come le scogliere, o dalla speciale configurazione geografica di foci o delta di fiumi. Sono invece esclusi da questo regime i bassifondi o gli scogli che emergono a bassa marea, a meno che su di essi sia stata costruita una installazione fissa quale, ad esempio, un faro (Ginevra, I, 11; UNCLOS 13).

Linea di base retta

Ai fini del tracciamento delle linee di base può altresì essere impiegato il metodo delle linee di base rette (*straight baselines*) colleganti punti appropriati della costa, nel caso in cui questa presenti profonde rientranze e sia molto frastagliata o quando esista nelle sue immediate vicinanze una frangia di isole (Ginevra, I, 4,1; UNCLOS,7,1).

La configurazione di queste linee di base — la cui lunghezza massima non è di misura predeterminata — non deve tuttavia allontanarsi in modo apprezzabile dalla direzione della costa; le zone di mare racchiuse da esse, per poter essere considerate acque interne, devono, in aggiunta, essere strettamente collegate al dominio terrestre.

È peraltro consentito il tracciamento di particolari linee di base rette che derogano a tale principio, qualora lo Stato costiero abbia in loco interessi economici particolari la cui esistenza e importanza sia chiaramente testimoniata dal lungo uso (Ginevra, I, 4, 4.; UNCLOS 7, 5.).

Il tracciamento di linee di base rette tra i punti di entrata di una insenatura è anche ammesso, oltre che nella citata ipotesi in cui la costa sia molto frastagliata o presenti profonde rientranze, nel caso in cui si tratti di una baia in senso giuridico, vale a dire di un «incavo ben marcato» avente una superficie almeno eguale a quella del semicerchio

il cui diametro sia costituito dalla linea di chiusura dell'insenatura. Questa non può tuttavia eccedere le 24 miglia (Ginevra, I, 7,2.; UNCLOS 10,2).

Il limite delle 24 miglia, nella determinazione della linea di chiusura di una insenatura, può essere derogato nell'ipotesi in cui l'area sia rivendicata dallo Stato costiero a titolo di «baia storica».

Linea di base arcipelagica

Sono dette linee di base arcipelagiche (*Arcipelagic baselines*) le linee di base rette congiungenti i punti più estremi delle isole e degli scogli più esterni di uno «Stato arcipelagico» intendendo come tale uno Stato costituito interamente da uno o più arcipelaghi e, eventualmente, da altre isole (UNCLOS 46).

Le linee di base arcipelagiche, a partire dalle quali vengono misurate le acque territoriali, la zona contigua, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva racchiudono al loro interno le acque arcipelagiche.

I principali requisiti cui devono rispondere queste linee (UNCLOS 47) sono:

- lunghezza di ogni linea non superiore a 100 miglia (o 125 miglia per non più del 3% del totale dei segmenti);
- rapporto tra superfici marine e terre emerse in ragione, al massimo, di 9 a 1;
- tracciato complessivo che non si discosta in modo sensibile dalla configurazione dell'arcipelago.

LINEA MEDIANA O DI EQUIDISTANZA

È tale la linea, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base dalle quali è misurata, tracciata per la delimitazione delle zone di rispettiva giurisdizione di Stati con coste opposte o adiacenti.

I termini di linea mediana e di linea di equidistanza sono attualmente considerati equivalenti (UNCLOS 15).

In effetti sembra più corretto parlare di principio dell'equidistanza sulla base del quale è tracciata una linea mediana. In precedenza il concetto di linea mediana veniva impiegato riguardo alla delimitazione frontale della piattaforma continentale degli Stati con coste opposte (Ginevra, IV, 6,1), mentre quello di linea di equidistanza veniva riferito alla delimitazione laterale nel caso di coste adiacenti (Ginevra, IV, 6, 2.).

ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE (IMO)

L'International Maritime Organization (IMO) è un'agenzia delle Nazioni Unite competente in materia di sicurezza della navigazione e di prevenzione dell'inquinamento del mare (Protezione dell'ambiente marino).

Il ruolo dell'Organizzazione è riconosciuto dalla Convenzione del Diritto del Mare del 1982 (UNCLOS), che invita tutti gli Stati a osservarne gli standards. Creata nel 1948, l'IMO è divenuta un organismo che, attraverso la sua produzione normativa (Convenzioni internazionali, Regolamenti e Raccomandazioni) disciplina tutti i settori di attività riguardanti la navigazione.

I principali trattati approvati nell'ambito dell'IMO sono: la Convenzione di Londra del 1974 sulla sicurezza della vita umana in mare (SOLAS 1974), la Convenzione di Londra del 1973 sulla prevenzione dell'inquinamento da navi (MARPOL), la Convenzione di Roma del 1988 per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima (SUA Convention). La tradizionale competenza dell'IMO in materia di sicurezza marittima intesa come safety si è di recente, sulla spinta delle nuove minacce terroristiche, estesa alla sicurezza internazionale (*maritime security*). In questo quadro, nel 2005 sono stati approvati due Protocolli di modifica alla SUA Convention.

PIATTAFORMA CONTINENTALE

Il termine indica il fondo e il sottofondo delle zone marine costiere che si estendono, al di fuori delle acque territoriali, sino all'isobata dei 200 metri o, al di là di questo limite, sino al punto in cui, in relazione allo sviluppo della tecnologia estrattiva, è possibile lo sfruttamento di zone situate a profondità maggiori (Ginevra, IV, 1).

(.....)

La definizione geologica di piattaforma continentale è quella di piana sommersa che degrada dolcemente, a partire dalla linea di costa, verso il largo, sino al punto in cui l'inclinazione aumenta considerevolmente, per poi sprofondare nella scarpata continentale ai piedi della quale inizia la zona di sedimenti rocciosi denominata risalita continentale, che discende gradualmente nella piana abissale fino al limite esterno del margine continentale.

Tale margine non comprende, dunque, il fondo degli abissi oceanici con le dorsali marine e il relativo sottofondo (UNCLOS, 73,3).

La nozione giuridica ha subito modifiche col tempo, in conseguenza dell'evolversi della prassi e della giurisprudenza internazionale in materia. Per piattaforma continentale si intende attualmente (UNCLOS 76,1) l'area sottomarina che si estende al di là delle acque territoriali, attraverso il prolungamento naturale

del territorio emerso, sino al limite esterno del margine continentale, o sino alla distanza di 200 miglia dalle linee di base, qualora il margine continentale non arrivi a tale distanza.

Quello delle 200 miglia è, in definitiva, considerato dalla Convenzione del 1982 come il limite minimo della piattaforma continentale.

Nel caso in cui la piattaforma continentale si estenda oltre il limite minimo delle 200 miglia, lo stato costiero è obbligato a versare all'Autorità internazionale dei fondi marini una percentuale variabile del ricavato dell'attività estrattiva, per la successiva distribuzione tra i Paesi meno sviluppati o privi delle risorse prodotte nella piattaforma continentale (UNCLOS 80).

La norma, in materia di delimitazione delle piattaforme continentali tra stati frontisti e confinanti, è quella dell'accordo, sulla base del diritto internazionale, in modo da raggiungere una «soluzione equa» (UNCLOS 83,1.). Non è invece più ritenuto un principio valido la regola secondo cui la base della delimitazione tra Stati dovrebbe essere costituita dalla linea mediana o di equidistanza con le deroghe giustificate dalle «circostanze speciali (il termine indicava, nella prassi e nella giurisprudenza internazionale, situazioni di vario genere, quali, per esempio, la presenza di isole in prossimità delle coste dell'altro stato, la particolare

configurazione concava o convessa delle coste dei due Stati e la loro lunghezza in rapporto all'estensione della piattaforma, l'esistenza di interessi economici consolidati).

I diritti sovrani di esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali della piattaforma continentale (minerali quali i noduli polimetallici o il petrolio, risorse non viventi, o specie viventi sedentarie) appartengono allo Stato costiero ipso facto e ab initio, nel senso che la loro titolarità non è la conseguenza di un atto di proclamazione o di un possesso effettivo realizzato mediante occupazione (UNCLOS 77).

Ai Paesi terzi spetta invece il diritto di navigazione e sorvolo sulla massa d'acqua sovrastante la piattaforma continentale (UNCLOS 78).

Eguale libera è l'attività di pesca (v.) di tutte le specie ittiche tranne quelle stanziali, a meno che non siano state proclamate in loco zone riservate di pesca o zone economiche esclusive. La posa di cavi e condotte sottomarine è soggetta alle condizioni stabilite dallo Stato costiero, mentre la ricerca scientifica deve essere da questo espressamente autorizzata.

PIATTAFORMA CONTINENTALE (MEDITERRANEO)

Pochi sono ancora, rispetto a quelli che sarebbe necessario negoziare, gli accordi di delimitazione concernenti la piattaforma continentale dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo. A fronte di quasi trenta accordi che sono ancora da stipulare, ne risultano invece già conclusi solo sette, quattro dei quali riguardano l'Italia. La situazione è in particolare la seguente:

PIATTAFORMA CONTINENTALE ITALIANA

I principi adottati dall'Italia per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella propria piattaforma continentale sono contenuti nella L. 21 luglio 1967, n. 613. La normativa disciplina le condizioni per il rilascio dei permessi di ricerca stabilendo, in armonia con le relative disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 1958, che il limite della piattaforma continentale italiana è costituito dalla isobata dei 200 m o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta la tecnica estrattiva, sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano», a meno che, con accordo, non venga stabilito un confine diverso.

Questi i trattati di delimitazione della piattaforma continentale finora stipulati dall'Italia con i Paesi mediterranei frontisti:

— Accordo con la Jugoslavia dell'8 gennaio 1968 (ratificato con DPR 22 maggio 1969, n. 830; in vigore dal 21 gennaio 1970): segue il criterio della mediana tra le coste dei due Paesi, attribuendo un effetto nullo o minimo, nel tracciamento della delimitazione, all'isola iugoslava di Pelagosa e agli isolotti (disabitati) di Pomo e S. Andrea; scostamenti dal principio di equidistanza sono stati attuati in favore dell'Italia, nel

quadro di una compensazione di aree tra le due Parti, tenendo conto dell'effetto delle Isole di Jabuka e Galiola. La Slovenia, la Croazia ed il Montenegro sono Stati successori rispetto a questo Accordo (v. Successione tra Stati). Italia e Croazia hanno stipulato nel 2005 un'Intesa tecnica che, lasciando inalterato il contenuto dell'Accordo del 1968, per ovviare all'incertezza dei dati cartografici non univoci, ha trasformato in datum WGS 84 le coordinate dei punti da 1 a 42 della linea di delimitazione della piattaforma continentale tracciati sulle carte nautiche italiane ed ex iugoslave allegate all'Accordo del 1968.

— Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 (ratificato con L. 3 giugno 1978, n. 357; in vigore dal 16 dicembre 1978): segue il criterio della mediana tra le coste continentali della Tunisia e quelle della Sicilia senza dare alcun valore, ai fini della delimitazione, alle «circostanze speciali» rappresentate dalle isole italiane di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e all'isolotto disabitato di Lampione. La porzione di piattaforma di queste isole è limitata, rispettivamente, ad archi di cerchio di 13 e 12 miglia. di raggio e coincide quindi, tranne che per il caso di Pantelleria, con l'attuale estensione delle acque territoriali. Per effetto dello stesso Trattato è stata concessa alla Tunisia un'area di quasi 30.000 chilometri quadrati, corrispondente a quella che sarebbe spettata all'Italia ove fosse stata adottata la linea mediana rispetto alle Isole Pelagie. Da notare che la soluzione prescelta comporta che il cosiddetto «Mammellone»

ricade interamente all'interno della piattaforma tunisina;

— Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 (ratificato con L. 3 giugno 1978, n. 348; in vigore dal 16 novembre 1978): segue il criterio della mediana tra la Sardegna e le Baleari con una linea leggermente concava che attribuisce rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all'Isola di Minorca. La delimitazione è stata oggetto di riserve da parte della Francia che considera come facente parte della propria piattaforma continentale una porzione delle aree spartite tra Italia e Spagna;

— Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 (ratificato con L. 23 marzo 1980, n. 290; in vigore dal 3 luglio

1980): la delimitazione tiene conto interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù. Unica eccezione è l'Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto;

— Accordo con l'Albania del 18 dicembre 1992 (ratificato con legge 12 aprile 1995, n. 147 ed entrato in vigore il 26 febbraio 1999). La delimitazione è stata determinata sulla base del principio di equidistanza espresso nella linea mediana dalle coste dei due Paesi senza tener conto delle loro linee di base dritte.

Da segnalare inoltre che:

— la delimitazione si ferma al di qua dei punti tripli con Grecia e Repubblica Federale di Jugoslavia da definire successivamente con gli Stati interessati;

— viene fatto salvo il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale;

— si definiscono criteri (proporzionalità ed equo indennizzo) per lo sfruttamento di giacimenti eventualmente esistenti a cavallo della mediana;

— si stabilisce l'impegno delle due Parti ad adottare tutte le misure possibili a evitare che le attività di esplorazione e sfruttamento delle rispettive zone di piattaforma possano pregiudicare l'equilibrio ecologico del mare o interferire ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare.

In materia di piattaforma continentale italiana bisogna inoltre considerare che:

— la trattativa con la Francia si interruppe nel 1974 per la pretesa di questo Paese di pervenire ad una delimitazione non conforme agli interessi italiani e non in linea con i principi al tempo vigenti in materia di definizione della piattaforma continentale tra stati confinanti;

— esiste un *modus vivendi* con Malta, instaurato con scambio di note verbali del 29 aprile 1970, riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio, dei fondali entro la batimetrica dei 200 m per mezzo della linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e le prospicienti coste della Sicilia;

— la Corte Internazionale di Giustizia ha esaminato gli interessi italiani relativi alla delimitazione della piattaforma continentale nel Mediterraneo centrale nell'ambito della controversia tra Malta e la Libia per la suddivisione della rispettiva piattaforma continentale. In particolare nell'ottobre 1983 l'Italia ha presentato alla Corte una richiesta di intervento, quale terzo, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto della Corte, nell'ambito del giudizio instauratosi tra i due Paesi, per rivendicare propri interessi sia ad Ovest del meridiano 13° 50" (a

Sud Est delle Isole Pelagie), sia a Est del punto 34° 30' N, 15°10" E, ove ricade il Banco di Medina, oggetto di pretese italiane, libiche e maltesi. Il Banco di Medina è un bassofondo posizionato 68 miglia a sud est di Malta, in cui sembra essere stato localizzato un vasto giacimento petrolifero che è ripartito solo per una parte tra la Libia e Malta, mentre, per la restante, risulta non delimitato sì da non pregiudicare gli interessi italiani.. (.....)

La Corte, con la sentenza 3 giugno 1985, nel decidere sulla controversia per la delimitazione della piattaforma continentale tra Malta e la Libia, ha tenuto conto degli interessi dell'Italia a non vedere pregiudicate le proprie pretese sulla piattaforma inerente le aree ad Est ed a Ovest di Malta. La Corte ha infatti stabilito (para 22 della motivazione) che i limiti entro i quali la Corte, al fine di preservare i diritti dei terzi Stati, restringerà la propria decisione nel presente caso, possono perciò essere definiti nei termini della

pretesa dell'Italia che sono riportati con precisione sulla mappa per mezzo di coordinate geografiche. Durante il procedimento tenutosi a seguito della sua richiesta di intervento, l'Italia ha stabilito che essa ritiene di avere diritto su una zona geografica delimitata ad Ovest dal meridiano 15° 10' E, a Sud dal parallelo 34° 30'N, ad Est dalla linea di delimitazione concordata tra Italia e Grecia ed il suo prolungamento, ed a Nord dalle coste italiane della Calabria e della Puglia; e [ritiene di aver diritto] sopra una seconda area delimitata dalle linee che uniscono i seguenti punti: (i) il punto sud-orientale terminale della linea definita nell'Accordo tra l'Italia e la Tunisia del 20 agosto 1971; (ii) punti X e G mostrati su una carta presentata alla Corte il 25 gennaio 1984; (iii) il punto 34° 20' N e 13°50' E; e (iv) il punto collocato sul meridiano 13° 50' E a Nord del punto precedente ed a Est del punto terminale menzionato ad (i). Queste aree sono mostrate nella carta qui inclusa. La Corte, nel rispondere alla questione posta [da Libia e Malta] nell'Accordo speciale, si limiterà all'area in cui non esistono pretese di terzi Stati, vale a dire l'area tra il meridiano 13° 50' E e 15° 10' E. La Corte nota che vi è ad Est (della stessa area) un'ulteriore area di piattaforma continentale, situata a Sud del parallelo 34° 30' N, alla quale non si estendono le pretese dell'Italia ma che è soggetta alle pretese contrastanti di Libia e Malta (...). I limiti entro i quali la Corte, al fine di preservare i diritti dei terzi, restringerà la sua decisione nel presente caso, possono perciò essere definiti nei termini della pretesa dell'Italia.

RICERCA SCIENTIFICA IN MARE

Gli stati costieri hanno il diritto esclusivo di condurre ricerche scientifiche nelle loro acque territoriali; le navi straniere possono tuttavia essere autorizzate, previo consenso espresso (UNCLOS 21, 1 lett. g.), a compiere tali attività che possono riguardare anche le prospezioni idrografiche.

Il principio del consenso esplicito dello Stato costiero è anche la regola per la ricerca che navi straniere intendono effettuare nella zona economica esclusiva o nella piattaforma continentale. Hanno una posizione preferenziale, a questo scopo, le ricerche condotte «a fini esclusivamente pacifici per accrescere le conoscenze scientifiche sull'ambiente marino a vantaggio dell'umanità intera» (UNCLOS 246, 3) in settori

come la oceanografia, la biologia marina, l'esecuzione di prospezioni geologiche o geofisiche.

La concessione del consenso è subordinata a varie condizioni, quali la partecipazione dello stato costiero alla campagna di ricerca o la comunicazione dei risultati della stessa.

L'Italia ha regolamentato questa materia con la circolare ministeriale dell'11.7.1984 (diramata per via diplomatica a tutti i Paesi interessati) relativa alle «ricerche in zone ricadenti sotto la giurisdizione italiana», termine con il quale, in mancanza di una ZEE nazionale, si fa riferimento alle acque territoriali e alla piattaforma continentale italiana.

Quanto alla ricerca scientifica per fini militari (che comprende sia l'esecuzione di prospezioni idro-cartografiche sia la raccolta di dati oceanografici, chimici, biologici, acustici o di altra natura a fini non offensivi) vanno distinte le situazioni a seconda che venga condotta nelle acque territoriali straniere o al di fuori di esse.

Nessun dubbio che tali attività, ove condotte in acque territoriali straniere senza il consenso esplicito dello Stato costiero, costituiscano una violazione dei principi del transito inoffensivo e siano perciò vietate (UNCLOS 19, 2, lett. j.). Eguale regime vige negli stretti internazionali (UNCLOS 40).

Diverso il discorso per la loro esecuzione sulla piattaforma continentale o nella ZEE: in assenza di norme espresse di diritto positivo è da ritenersi consentita in quanto al libero e legittimo uso del mare e alle libertà associate alle attività operative (UNCLOS 58, 1; 78, 2; 87, 1). Tenuto conto, tuttavia, che in materia non esiste uniformità di prassi applicativa (alcuni Stati pretendono, per esempio, che l'esecuzione di campagne idrografiche sulla loro piattaforma continentale sia soggetta a preventiva notifica o autorizzazione) va sottolineato che la scelta da parte delle Marine di svolgere autonomamente ricerche militari o idrografiche in tali zone costituisce materia di rilievo politico-diplomatico che va preliminarmente definita a livello di Autorità di governo tenendo conto di possibili eventuali contenziosi.

ATTIVITÀ MINERARIE IN MARE

ZONE MARINE APERTE ALLA RICERCA E ALLA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

DELIMITAZIONI, TAVOLE E NORME DI RIFERIMENTO

TAVOLA DELLE ZONE MARINE.

I titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi in mare, vengono conferiti dal Ministero dello sviluppo economico in aree della piattaforma continentale italiana istituite con leggi e decreti ministeriali, denominate "Zone marine" e identificate con lettere dell'alfabeto. Finora sono state aperte le Zone marine da A a E con la legge 613/67, e le zone F e G con decreti ministeriali. La superficie totale delle zone aperte alle attività minerarie costituisce circa il 40 % della superficie totale della piattaforma continentale italiana.



Zone marine aperte alle attività minerarie

ZONA "A" - MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE E CENTRALE


Si estende nel mare Adriatico settentrionale fino al parallelo 44°00'; è delimitata a ovest dalla linea di costa delle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna; a est dalle linee di delimitazione Italia-Slovenia e Italia-Croazia.

Con la legge 9 gennaio 1991 n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale", è stata vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Successivamente con il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", è stato stabilito che tale divieto "si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di Doste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione".

La zona A si estende per circa 13.300 kmq e costituisce circa il 2 % della piattaforma continentale italiana.

Competenza territoriale: UNMIG di Bologna.



Zona marina "A"

Riferimenti normativi:

- **Legge 21 luglio 1967 n. 613**
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
- **Legge 9 gennaio 1991 n. 9**
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale
- **Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005**
Correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata


- **Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006**
Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia.
- **Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112**
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

ZONA "B" - MARE ADRIATICO CENTRALE E MERIDIONALE

Si estende nel mare Adriatico centrale dal parallelo 44°00' al parallelo 42°00'; è delimitata a ovest dalla linea di costa delle regioni Marche, Abruzzo e parte del Molise; a est dalla linea di delimitazione Italia-Croazia.

La zona B si estende per circa 23.000 kmq e costituisce circa il 4 % della piattaforma continentale italiana.

Competenza territoriale: UNMIG di Roma.



Zona marina "B"

Riferimenti normativi:

- **Legge 21 luglio 1967 n. 613**
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
- **Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005**
Correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune italo-croata
- **Comunicato Ministeriale 31 maggio 2006**
Delimitazione delle zone marine "A", "B" e "F" in seguito alla correzione tecnica della linea di delimitazione della piattaforma continentale comune tra Italia e Croazia.

ZONA "C" - MARE TIRRENO MERIDIONALE, CANALE DI SICILIA, MAR IONIO MERIDIONALE

Si estende a nord nel mare Tirreno meridionale, tra la linea di costa siciliana e la linea isobata dei 200 metri; a ovest nel Canale di Sicilia tra la linea di costa siciliana, la linea isobata dei 200 metri e un tratto della linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA; a sud nel Canale di Sicilia tra la linea di costa siciliana, la linea isobata dei 200 metri e il "Modus vivendi" ITALIA-MALTA; a est nel Mare Ionio meridionale tra la linea di costa siciliana e la linea isobata dei 200 metri.


Fa parte della zona C anche il sottofondo marino adiacente l'isola di Lampedusa tra l'isobata dei 200 metri e la linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA.

Con la legge 9 gennaio 1991 n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale" è stata vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque delle isole Egadi.

Recentemente con D.M. 27/12/2012 (pubblicato nel B.U.I.G. LVII-2) la zona C è stata ampliata a sud est in una parte della piattaforma continentale italiana del Mare Ionio meridionale tra il meridiano 15°10' (limite definito dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3/06/85) e da archi di meridiano e parallelo internamente alla linea di delimitazione ITALIA-GRECIA.

La zona C si estende per circa 46.390 kmq e costituisce circa l'8 % della piattaforma continentale italiana.

Competenza territoriale: UNMIG di Napoli.



Zona marina "C"

Riferimenti normativi:

- **Legge 21 luglio 1967 n. 613**
Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
- **Legge 9 gennaio 1991 n. 9**
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale
- **Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012**
Ampliamento della zona marina "C" aperta alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi in mare.

ZONA "D" - MARE ADRIATICO MERIDIONALE E MARE IONIO

Si estende nel mare Adriatico meridionale e nel mare Ionio; è delimitata ad ovest dalla linea di costa delle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, fino allo stretto di Messina; a est dalla isobata dei 200 metri.

La zona D si estende per circa 18.470 kmq e costituisce circa il 3 % della piattaforma continentale italiana. Competenza territoriale: UNMIG di Napoli.



Zona marina "D"

Riferimenti normativi:


- **Legge 21 luglio 1967 n. 613**

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

ZONA "E" - MAR LIGURE, MARE TIRRENO, MARE DI SARDEGNA

Si estende nel mare Ligure, nel mare Tirreno e nel mare di Sardegna; è delimitata da un lato dalla linea di costa delle regioni Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria, fino allo stretto di Messina, per la parte continentale e dalla linea di costa della regione Sardegna nella parte insulare; dall'altro lato è delimitata dalla isobata dei 200 metri. A nord delle coste sarde, nell'area marina delle Bocche di Bonifacio, è delimitata dalla linea di delimitazione ITALIA-FRANCIA.

Con la legge 9 gennaio 1991 n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale" - è stata vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Napoli e di Salerno. La zona E si estende per circa 39.260 kmq e costituisce circa il 7 % della piattaforma continentale italiana. Competenza territoriale: UNMIG di Bologna, Roma e Napoli



Zona marina "E"

Riferimenti normativi:


- **Legge 21 luglio 1967 n. 613**

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale

ZONA "F" - MARE ADRIATICO MERIDIONALE E MARE IONIO.

Si estende nel mare Adriatico meridionale e nel mare Ionio fino allo stretto di Messina; è delimitata ad ovest dalla isobata dei 200 metri; ad est dalle linee di delimitazione ITALIA-CROAZIA, ITALIA-ALBANIA e ITALIA-GRECIA; a sud da archi di meridiano e parallelo.

La zona F, istituita con D.M. 13/06/1975, è stata aperta precedentemente agli accordi con Grecia e Albania, e quindi inizialmente era delimitata da archi di meridiano e parallelo internamente alla linea mediana. Per adeguarla ai citati accordi, con D.M. 30/10/2008, è stata ripermetrata e ampliata sul lato sud, anche in considerazione delle nuove tecnologie che consentono attività minerarie in acque profonde. La zona F si estende per circa 50.520 kmq e costituisce circa il 9 % della piattaforma continentale italiana. Competenza territoriale: UNMIG di Napoli.



Zona marina "F"

Riferimenti normativi:

- **Decreto Ministeriale 13 giugno 1975**
Delimitazione dell'area marina da nominare "zona F" ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
- **Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008**
Ampliamento e ripermetratura di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi.

ZONA "G" - MAR TIRRENO MERIDIONALE E CANALE DI SICILIA.


E' divisa in due settori: il settore nord, che si estende nel mare Tirreno meridionale e nel Canale di Sicilia, è delimitato a nord da archi di meridiano e parallelo, a sud ovest dalla linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA e a est dalla isobata dei 200 metri.

Il settore sud, che si estende nel Canale di Sicilia, è stato recentemente ampliato con D.M. 29/03/2010 ed è delimitato a nord dalla isobata dei 200 metri, a ovest dalla linea di delimitazione ITALIA-TUNISIA e a est da archi di meridiano e parallelo internamente alla linea mediana ITALIA-MALTA.

Con la legge 9 gennaio 1991 n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale" - è stata vietata la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque delle isole Egadi.

La zona G si estende per circa 36.220 kmq e costituisce circa il 7 % della piattaforma continentale italiana.

Competenza territoriale: UNMIG di Napoli.



Zona marina "G"

Riferimenti normativi:

- **Decreto Ministeriale 26 giugno 1981**
Delimitazione di due aree marine nella piattaforma continentale italiana denominate nel complesso "zona G" ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
- **Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008**
Ampliamento e ripermimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi.
- **Decreto Ministeriale 29 marzo 2010**
Aree marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi. Ampliamento della "Zona G".

CRITERI E NORME SUI DIVIETI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ MINERARIE

I titoli minerari in mare, permessi di ricerca o concessioni di coltivazione, vengono conferiti/rilasciati dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), successivamente all'emanazione di un decreto di VIA / AIA , con cui il MATTM esprime un parere e sancisce specifiche prescrizioni, obblighi o divieti che il concessionario è tenuto ad osservare.


Il MATTM, facendo riferimento all'art. 1, comma 9 del DM 28/07/1994, impone il divieto di scarico in mare di materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in aree sensibili, ovvero *"nella fascia delle tre miglia marine dalla linea di costa o dal limite delle aree protette indicate nel comma 1; per le riserve naturali marine tale limite sarà quello definitivo indicato nel decreto istitutivo o da eventuali provvedimenti di salvaguardia;"*.

Sempre in merito alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, la Legge 9/1991, all'art. 4, vieta tali attività nelle acque del golfo di Napoli, del golfo di Salerno e delle isole Egadi, e nel golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.

Successivamente il Decreto legge 112/2008 , all'art. 8, comma 1, ha disposto che il divieto nelle acque del golfo di Venezia si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, *d'intesa con la regione Veneto*, su proposta del *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

Una nuova delimitazione delle aree interdette alle attività minerarie è stata introdotta con il Decreto legislativo 128/2010, estendendo il divieto nelle zone di mare poste entro le 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree protette marine e costiere per gli idrocarburi liquidi e gassosi, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro 5 miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Tale norma è stata successivamente modificata dal Decreto legislativo 121/2011, che ha stabilito che per la baia storica del golfo di Taranto il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.

Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - "Misure urgenti per la crescita del Paese", ha ulteriormente modificato l'articolo 6, comma 17 del Codice dell'ambiente, stabilendo l'applicabilità del divieto alle istanze presentate successivamente al 20 giugno 2010 e prevedendo, per lo svolgimento di tutte le attività minerarie, l'obbligatorietà della valutazione d'impatto ambientale e del coinvolgimento degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia. Infine le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, sono autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Mappa indicativa delle aree vietate alle attività minerarie


ATTIVITÀ DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELL'OFFSHORE ITALIANO

BREVI CENNI DI GEOLOGIA REGIONALE

EVOLUZIONE GEOLOGICA DEI MARI ITALIANI

L'evoluzione geologica del territorio italiano e dei suoi mari è stata particolarmente complessa dando origine pertanto ad un assetto strutturale decisamente articolato ed eterogeneo, ancorché poco tranquillo dal punto di vista tettonico. Ciò non ha certamente favorito la formazione di grandi bacini petroliferi ma ha di fatto generato solo localmente situazioni favorevoli alla formazione di alcune province petrolifere di piccole e medie dimensioni se paragonate a quelle del nord Europa e ancor più a quelle americane.


Nel processo di convergenza tra placche l'Africa si è "indentata" nell'Europa attraverso un cuneo rigido scarsamente deformato chiamato Adria. Questo cuneo si estende dal Mar Ionio fino all'estremità occidentale della Pianura Padana ed è bordato dalle Dinaridi, dalle Alpi Meridionali e dall'Appennino. L'Adria costituisce oggi un frammento della grande placca africana. La zona di rottura è segnata dalla scarpata di Malta, una sorta di parete sommersa attraverso la quale il fondo marino viene ribassato da una profondità di qualche centinaio di metri nel canale di Sicilia ad una profondità di circa 4.000 metri nella piana abissale ionica. Si sono originate catene montuose (Alpi e Dinaridi) dalla collisione tra Europa ed Adria e dalla deformazione dei relativi margini continentali; altre catene montuose (Appennino ed Arco Calabro) si sono create lungo il margine sud-occidentale del promontorio adriatico nel corso del suo sprofondamento (subduzione). I rilievi siciliani settentrionali e interni si sono originati dalla deformazione della placca africana; bacini post-collisionali, con litosfera oceanica di nuova generazione (Mediterraneo Occidentale e Tirreno) si sono aperti in corrispondenza di zone di subduzione di placche (sprofondamento della placca africana-adriatica sotto il blocco sardo-corso nel caso del Mediterraneo occidentale, sprofondamento della placca adriatica sotto l'Appennino e sotto l'arco calabro nel caso del Tirreno); frammenti di litosfera continentale (blocco sardo-corso, in origine facente parte della placca europea) sono ruotati e sono stati trasportati lontano dall'originaria area di appartenenza.



I tempi nei quali sono avvenuti i fenomeni geologici che hanno portato all'attuale configurazione dell'area centro-mediterranea sono misurabili in milioni di anni. La "storia geologica recente" ci dice che intorno a 30 milioni di anni fa cominciò la rotazione del blocco sardo-corso e l'apertura del Mediterraneo occidentale; intorno ad 8 milioni di anni fa cominciò ad aprirsi il bacino tirrenico alle spalle dell'Appennino e dell'arco calabro che nel corso della loro formazione avanzarono progressivamente verso l'attuale Pianura Padana e verso gli attuali mari Adriatico e Ionio.

Schema strutturale-cinematico dell'area centro-mediterranea. Modificato da: CNR-Progetto Finalizzato Geodinamica (1990). Structural Model of Italy 1:500.000 and Gravity Map. Quad. Ric. Scient., 3 (114).

La distribuzione spaziale delle province petrolifere riproduce in modo evidente l'assetto geologico e strutturale italiano, il quale certamente ne condiziona la quantità di riserve che in esse si possono trovare e recuperare. Prova ne è il confronto tra la carta strutturale del nostro Paese e quella dei principali giacimenti sia a terra che a mare: in particolare è possibile affermare che circa il 40% di essi si trova in aree di catena (tra essi quelli famosi dell'Appennino meridionale e della Sicilia centrale) ed il 60% invece nelle zone di avanfossa e avampaese.



CNR - Neotectonic sketch map of Italy (Mem. Soc. Geol. , 1996)

- Infatti dal punto di vista tettonico-strutturale l'Italia può essere divisa in quattro macroaree:
1. un "bacino di retroarco" ovvero una zona poco deformata costituita dal Mar Tirreno, che tende ad aprirsi verso SE;
 2. una "area di catena" che si estende dalla zona alpina a quella appenninica per proseguire nell'arco calabro - peloritano delle zone interne di Calabria e Sicilia;
 3. una "area di avanfossa" assimilabile ad un esteso bacino particolarmente depresso e geologicamente poco deformato che possiamo localizzare sul fronte della catena e rappresentato dal margine adriatico, da quello ionico e dal Canale di Sicilia;
 4. una zona di "avampaese" che possiamo definire come un'area non ancora deformata e costituita in particolare dalla Pianura Padana, dal Mare Adriatico, dalla Sicilia sud-orientale e dal Canale di Sicilia.

CARATTERI GEOLOGICI

Come già ricordato le aree marine italiane sono caratterizzate da un assetto stratigrafico-strutturale assai variabile. In particolare la carta geologica del sottofondo marino alla scala 1:250.000 pone in evidenza, attraverso la mappatura di uno o più orizzonti stratigrafici significativi ed arealmente estesi, le caratteristiche geologiche generali ed i principali caratteri stratigrafico - strutturali dei nostri mari. E' possibile quindi ricordarne alcune caratteristiche.

Mare Adriatico

Il mare Adriatico è una zona prevalentemente di mare basso. Solo nel settore meridionale, antistante le coste pugliesi, raggiunge profondità elevate (circa 1.200 m).

Dal punto di vista geologico il mare Adriatico si presenta assai differenziato: la parte occidentale costituisce l'avanfossa della catena appenninica, mentre nel lato orientale è presente l'avanfossa della catena dinarica; fra queste due aree si estende l'avampaese delle due catene, relativamente indeformato. Le anomalie di Bouguer presentano un minimo a nord del Conero, in continuità con quello che marca l'avanfossa padana, e un altro minimo nella zona di Pescara. Un'altra regione con valori gravimetrici fortemente negativi è presente verso est, nell'area adiacenti le coste albanesi. Due massimi gravimetrici sono comunque presenti nella zona del Gargano ed in Istria.

La parte occidentale dell'Adriatico centro-settentrionale è occupata dalla più recente di una serie di avanfosse originate al fronte della catena appenninica e migrate in tempi successivi verso est. In questa regione la base della successione plio-quadernaria si trova flessurata con pendenza verso la catena appenninica. L'avampaese relativamente indeformato delle catene che circondano l'Adriatico affiora in Istria ed in Puglia. Queste regioni sono caratterizzate da modesti spessori della successione plio - quadernaria e da tettonica verticale.

I numerosi pozzi disponibili nell'Adriatico consentono di ricostruirne l'evoluzione stratigrafica. Al di sotto dei depositi plio-quadernari è stata evidenziata la presenza di successioni simili a quelle umbro-marchigiane e a quelle sudalpine. La loro stratigrafia riflette l'evoluzione tettonica del margine continentale adriatico dalla sua individuazione, legata al rifting permotriassico e alla frammentazione liassica, al suo coinvolgimento nella strutturazione della catena appenninica. Un evento particolare si verifica nel Messiniano, quando un abbassamento del livello del mare relativo e condizioni iper-saline, alla scala dell'intero Mediterraneo, produce erosione subaerea e deposizione di sedimenti evaporitici dando origine a una superficie particolarmente ben identificabile nei profili sismici. Nell'area adriatica le evaporiti e gli altri sedimenti depositi durante questo intervallo di tempo sono presenti quasi uniformemente.

Mare Ionio

Il mar Ionio è compreso fra l'arco calabro e la scarpata di Malta ad ovest, e la dorsale apula ad est. Si tratta di un bacino profondo fino a 4.000 m che rappresenta i resti di una vecchia zona oceanica o di crosta continentale molto assottigliata originatasi durante le fasi distensive che hanno portato all'apertura della Tetide.

Il mare Ionio è oggi in via di consumazione a causa dei processi di subduzione ancora attivi nell'area centro mediterranea.

Le anomalie di Bouguer presentano generalmente valori che dai margini aumentano verso le regioni centrali del bacino.

Una regione distinta dal punto di vista gravimetrico coincide con il golfo di Taranto che è caratterizzato da un minimo gravimetrico con direzione NO-SE in continuità con quello relativo all'avanfossa bradanica.

La scarpata di Malta, che costituisce il limite occidentale del bacino, ha direzione circa N-S e lunghezza di circa 300 km; la sua individuazione risale al Lias, durante le fasi di apertura della Tetide, come faglia distensiva attraverso la quale si attuò lo sprofondamento del blocco ionico.

La regione del golfo di Taranto, dove sono presenti i tre elementi che caratterizzano l' Appennino meridionale ovvero la catena, l'avanfossa bradanico-ionica e l'avampaese, è anche sede di tettonica distensiva che si attua tramite faglie con orientamento NO-SE e NE-SO, a modesto rigetto nella piattaforma apula e con rigetto maggiore sul margine calabro dove risultano evidenti nella formazione del graben di Sibari.

Canale di Sicilia

Il canale di Sicilia è un'area di mare basso situata sul margine settentrionale della placca africana che rappresenta l'avampaese della catena appenninico-maghrebide. Nella porzione centrale è presente un insieme di strette depressioni caratterizzate da elevata profondità. Questa zona centrale coincide con un massimo gravimetrico orientato in direzione NO-SE. Le anomalie di Bouguer evidenziano anche una

regione, in prossimità della costa siciliana meridionale, con valori negativi in continuazione con il minimo centrato sul bacino di avanfossa di Caltanissetta.

In esso sono differenziabili domini geologici con diverso assetto tra cui la falda di Gela, il cui fronte si estende in mare rappresentando la struttura più esterna appartenente al sistema deformativo delle maghrebidi siciliane, l'avanfossa di Gela, il plateau di Malta, dove si rinviene uno spessore di sedimenti di circa 5.000 m di età pre - pliocenica che sovrastano rocce cristalline del basamento africano, le fosse di Pantelleria, Linosa e i bacini delle isole Egadi che frammentano l'avampaese africano e sono costituiti da sedimenti plio-pleistocenici di tipo torbido con spessori che vanno dai 1.000 m a Pantelleria fino a 2.500 m nei bacini delle Egadi.

Mare Tirreno

Il Tirreno è un mare profondo che costituisce un bacino di retro arco sviluppatosi in un'area di catena prodotta dalle orogenesi alpina ed appenninica. Esso è suddivisibile in due settori, meridionale e settentrionale, con caratteristiche geofisiche e strutturali diverse.

Tirreno meridionale

E' un bacino profondo (3.620 m di profondità massima). Nelle due aree bacinali profonde, bacini Vavilov e Marsili, si hanno valori estremamente positivi delle anomalie di Bouguer. Tra queste zone batiali profonde e le aree emerse peri-tirreniche si interpone una serie di ampi bacini di scarpata. Oltre che dalla formazione di crosta oceanica nei bacini Vavilov e Marsili l'evoluzione del bacino tirrenico è stata accompagnata da altri importanti fenomeni vulcanici: si sono infatti susseguiti nel tempo tre archi vulcanici. Il più antico in Sardegna, il più recente delle isole Eolie e dei vulcani marini adiacenti e un presunto arco intermedio centro-tirrenico. Sono inoltre presenti vulcani, i più importanti dei quali sono quelli che costituiscono i rilievi sottomarini del Magnaghi, del Vavilov e del Marsili.

Tirreno settentrionale

Il Tirreno settentrionale raggiunge, a sud, la massima profondità di 2.200 m. L'anomalia di Bouguer è caratterizzata da valori leggermente positivi in graduale aumento verso sud. La dorsale dell'Elba, a direzione N-S, divide questa zona in due settori: il margine toscano ed il bacino Corso.

Mar Ligure e Mare di Sardegna

Costituiscono il settore più orientale del Mediterraneo occidentale e comprendono aree batiali che raggiungono la profondità di circa 3.000 m. Le anomalie di Bouguer sono fortemente positive nelle aree centrali del bacino e decrescono rapidamente verso le zone marginali.

I MAGGIORI GIACIMENTI OFFSHORE

I profili sismici, le anomalie gravimetriche, la subsidenza e gli episodi tettonici, i dati dei pozzi esplorativi sono stati utilizzati per studiare in dettaglio e descrivere la stratigrafia e l'evoluzione dei mari italiani.

La storia deformazionale in particolare è di grande importanza nella generazione e nell'accumulo di idrocarburi: circa tre quarti del gas italiano è di tipo biogenico e legato alle serie plioceniche di avanfossa, la maggior parte del gas termogenico è invece probabilmente legato alle serie mioceniche flyschoidi e in molti accumuli di olio la roccia madre entra nella finestra di maturazione durante le fasi di subsidenza e deformazione.

Analizzando in particolare i petroleum exploration plays italiani, in relazione anche alla loro storia deformazionale e alla loro evoluzione sedimentaria, è possibile descrivere quelli di maggiore interesse in ambito off-shore.


Nel margine esterno calabrese si riconosce un bacino terrigeno, che si estende sia verso la terraferma che in off-shore lungo tutte le coste ioniche della Calabria, il quale ha subito in diversi periodi degli episodi tettonici, trasgressivi ed erosivi piuttosto complessi. In particolare il campo di LUNA, che costituisce un vasto giacimento di gas secondo solo a quelli della Pianura Padana e dell'Adriatico settentrionale, risulta produttivo da diversi pool il più importante dei quali è quello riconducibile alla presenza di gas termogenico, con una roccia madre probabilmente di età terziaria, migrato e poi intrappolato al top di un thrust fold con una copertura costituita da marne e argille.

Nel canale di Sicilia alcuni campi produttivi ad olio come quello di NILDE si trovano lungo la parte più interna dell'avanfossa e producono, in particolare, da calcari bioclastici carsificati di età miocenica. La roccia madre è riconducibile al Mesozoico.

Nell'Adriatico centrale molti campi di medie dimensioni (SARAGO MARE, EMILIO, SAN GIORGIO MARE, DAVID) risultano produttivi ad olio e gas da alcuni livelli calcarei fratturati di età compresa tra il Cretacico e il Paleocene e intercalati ad argilliti pelagiche. I livelli calcarei vengono interpretati come provenienti da bordi instabili di ambiente intra - pelagico che successivamente sono stati erosi.

Nel Pliocene inferiore è iniziata una importante fase orogenica che ha interessato in particolare l'Appennino centro - settentrionale generando una nuova ed ampia avanafossa ed originando un nuovo assetto strutturale e fisiografico di alcuni bacini. Il più importante di essi è di gran lunga quello che comprende ad esempio i giacimenti di AGOSTINO, PORTO GARIBALDI e SQUALO CENTRALE. Essi contengono gas biogenico accumulatosi in alcuni livelli di sabbie torbiditiche deformati e piegati.

Durante il Pleistocene, a causa di un abbassamento del livello marino arealmente diffuso, si depositarono grandi quantità di sabbie ed argille nei bacini quaternari. Nell'Adriatico settentrionale in questi livelli sabbiosi sono stati rinvenuti molti ed ingenti pool di gas biogenico, alcuni dei quali anche di grandi dimensioni come quelli di BARBARA, ADA E BONACCIA, in trappole strutturali di tipo anticlinale.



Impianti attivi nel Mare Adriatico centrale

Esistono comunque alcuni importanti sistemi petroliferi che nella loro formazione ed evoluzione non risentono in modo prevalente di fenomeni legati a forti deformazioni.

Tra di essi vanno certamente citati i giacimenti di VEGA, PREZIOSO E PERLA in cui la formazione Inici, costituita essenzialmente da calcari grigio-biancastri spesso fortemente dolomitizzati (equivalente alla formazione Siracusa del settore ibleo), produce olio pesante e ricco di zolfo; si ritiene che la roccia madre sia costituita da calcari e da scisti della formazione Streppenosa.

Nella parte più settentrionale della piattaforma apula si localizza il grande giacimento di ROSPO MARE. In quest'area la piattaforma apula è costituita stratigraficamente da una alternanza di dolomie e anidriti di età tardo triassica, forti spessori di dolomie giurassiche, tipiche di un ambiente di piattaforma interna, e da argille e argilliti bioclastiche del Cretacico inferiore. La sismica ed i profili dei pozzi mostrano che questa serie cambia facies lateralmente verso serie argillitiche ben stratificate tipiche di acque profonde ed ambiente euxinico; durante il Cretacico superiore si è certamente verificato un evento di emersione della piattaforma che è stata quindi erosa mentre la sedimentazione proseguiva nelle aree sommerse. Un'ampia area di alto topografico fu così occupata da olio pesante ricco anch'esso di zolfo, sovrastata da

una roccia di copertura costituita da anidriti messiniane e marne plioceniche. La roccia madre, a tutt'oggi discussa dagli studiosi, è riconosciuta nella formazione di Burano o nei calcari della formazione Emma.

Nel giacimento profondo di AQUILA si riconosce una serie stratigrafica composta principalmente da una spessa sequenza di sabbie, argille e marne di ambiente pelagico e di età compresa tra il Pleistocene e l'Oligocene, da alternanza di argilliti, peliti e marne di età compresa tra il Paleocene e il Cretacico superiore, da argille di mare profondo di età giurassica e da dolomie alternate a calcareniti del Giurassico inferiore. L'olio occupa uno spessore di circa 130 metri nella serie calcarea pelagica fratturata. La struttura è probabilmente costituita da un'anticlinale parzialmente scivolata durante i fenomeni di fagliazione del margine di piattaforma.

LE TAPPE PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA RICERCA DI IDROCARBURI NEI MARI ITALIANI

Nonostante la complessità geologica l'Italia ha incominciato a interessarsi alla ricerca di idrocarburi in mare sin dagli anni cinquanta, quando le ricerche di gas effettuate dall'AGIP, espandendosi a sud della Pianura Padana, arrivarono a Ravenna dove nel 1953, ancora a terra però, si ottenne il primo grande successo con la scoperta del giacimento di gas omonimo.

C'erano però tutte le premesse perché i ricchi giacimenti di gas scoperti nella Pianura Padana proseguissero nell'offshore adriatico; in quegli anni si stavano sviluppando le tecnologie per ricercare, perforare e produrre in offshore.

La ragionevole certezza che l'Adriatico fosse una ricca provincia a gas spinse l'AGIP ad effettuare il primo rilievo sismico marino in Italia alla metà degli anni Cinquanta. Contemporaneamente fu fatto un altro rilievo sismico nell'offshore di Gela per studiare e verificare l'estensione in mare dell'omonimo giacimento petrolifero scoperto a terra nel 1957.

Nel 1959 fu così perforato il pozzo Gela 21, produttivo ad olio, che è riconosciuto come il primo pozzo offshore perforato nell'Europa Occidentale. Seguì subito dopo il pozzo Ravenna Mare 1 in Adriatico.

Altre numerose e importanti scoperte di gas furono fatte nell'Adriatico ravennate, in particolare Ravenna Mare sud, Cervia Mare, Porto Garibaldi, Porto Corsini e nell'Adriatico centrale il giacimento di S. Stefano Mare.

Nell'offshore calabrese, tra la fine degli anni '60 e i primi anni '70 fu scoperto il giacimento a gas di Luna, nelle acque di Crotona.

Sempre in Adriatico centrale a metà degli anni '70 avvenne la scoperta del giacimento di Rospo Mare e nel 1982 fu perforato orizzontalmente il pozzo Rospo Mare 6dir.

Nei primi anni '90 fu eseguito dall'Agip il primo pozzo in acque profonde oltre 800 metri scoprendo il giacimento a olio di Aquila, al largo delle coste pugliesi.

Nella zona marina C tra il 1970 e il 1980 vennero scoperti i giacimenti di Nilde, Mila, Perla e Vega.

Agli inizi degli anni 2000 si riferiscono infine le scoperte dei giacimenti di Panda, Argo e Cassiopea.

Attualmente anche a seguito dell'apertura e dell'estensione di alcune aree marine si studiano le acque molto profonde oltre i 1.000 metri sia nel mare Ionio che nel canale di Sicilia.

TITOLI MINERARI

Nel corso degli ultimi anni si è consolidata la tendenza, iniziata nella seconda metà degli anni '90, alla riduzione del numero di titoli minerari e della superficie totale da essi occupata. Mentre nei primi anni '90 erano attivi oltre 80 permessi di ricerca in mare al 31 dicembre 2012 sono vigenti 25 permessi di ricerca per un totale di 7.252 kmq di area occupata. E' invece rimasto costante il numero di concessioni di coltivazione; al 31 dicembre 2012 sono vigenti 67 concessioni per un totale di 8.940 kmq di area occupata.


Va precisato che l'area di un titolo minerario è definita secondo criteri stabiliti dalla normativa vigente ed ha generalmente un'estensione di alcuni chilometri quadrati. Essa costituisce la zona in cui può operare in esclusiva il titolare e risulta molto superiore rispetto a quella effettivamente occupata dagli impianti che generalmente occupano solo alcuni ettari. I territori ricadenti nell'ambito di un titolo minerario non risultano quindi interessati dalle attività di ricerca ed estrazione se non nelle ridotte porzioni in cui sono realizzati, previa specifiche autorizzazioni, gli impianti. Al fine di rendere evidente l'impatto delle attività rispetto all'area complessiva dei titoli, sono state elaborate e pubblicate sul sito internet, nella sezione "Cartografia", le carte dei titoli minerari e degli impianti, dove, con un dettaglio regionale vengono riportati rispettivamente i titoli detenuti da permissionari e concessionari e l'ubicazione degli impianti presenti sul territorio.

PERMESSI DI RICERCA


ANNI 2001-2012

	Numero	kmq	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F	Zona G	Totale
2001	45	19.719	16	11	3	2	0	11	2	45
2002	40	18.818	14	6	3	2	0	11	4	40
2003	34	15.996	13	5	2	0	0	10	4	34
2004	27	11.502	11	4	4	0	1	3	4	27
2005	30	11.726	11	6	3	0	1	2	7	30
2006	29	11.343	10	6	3	0	1	2	7	29
2007	32	14.654	10	5	3	0	1	3	10	32
2008	27	12.825	7	4	3	0	1	3	9	27
2009	24	11.006	7	3	3	0	0	2	9	24
2010	24	11.006	7	3	3	0	0	2	9	24
2011	25	11.689	7	3	3	0	1	2	9	25
2012	21	7.252	8	5	2	0	1	2	3	21

Permessi di ricerca in mare distinti per anno e per zona marina



Permessi di ricerca in mare negli anni 2001-2012




Numero di permessi di ricerca in mare negli anni 2001-2012 distinti per zona marina

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE


ANNI 2001-2012

	numero	kmq	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona F	Totale
2001	69	9.638	36	21	5	5	2	69
2002	69	9.665	36	21	5	5	2	69
2003	69	9.672	36	21	5	5	2	69
2004	69	9.604	36	21	5	5	2	69
2005	66	9.283	36	20	4	4	2	66
2006	67	9.430	37	20	4	4	2	67
2007	66	9.373	37	19	4	4	2	66
2008	66	9.373	37	19	4	4	2	66
2009	65	8.864	37	19	3	4	2	65
2010	65	8.864	37	19	3	4	2	65
2011	66	8.940	38	19	3	4	2	66
2012	66	8.940	38	19	3	4	2	66

Concessioni di coltivazione distinte per anno e per zona marina




Concessioni di coltivazione in mare negli anni 2001-2012



Numero di concessioni di coltivazione in mare negli anni 2001-2012 distinte per zona marina

Nell'alto adriatico è presente un'area in cui vige un divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Questa zona è soggetta all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste secondo quanto previsto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. I titoli minerari già conferiti e vigenti al momento dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008 sono attualmente sospesi.


Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.



Zona vietata alle attività minerarie nel Mare Adriatico settentrionale

CARTA DEI TITOLI MINERARI VIGENTI IN MARE

Situazione al 31 dicembre 2012



ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE


DATI STORICI

L'attività di ricerca di nuovi giacimenti in mare ha visto il suo massimo periodo di espansione nei primi anni 90 con una media di circa 80 nuovi pozzi perforati all'anno dei quali una buona parte di tipo esplorativo. Dalla seconda metà degli anni 90 il numero di nuove perforazioni in mare è andato gradualmente a ridursi e nell'ultimo decennio si è assistito ad una progressiva diminuzione dell'attività di ricerca di nuovi giacimenti.


L'attività degli operatori è ormai quasi esclusivamente orientata alla ottimizzazione e allo sviluppo dei giacimenti noti piuttosto che alla ricerca di nuove risorse. In particolare dal 2008 al 2012 sono stati effettuati in media 15-20 nuovi pozzi all'anno, nessuno dei quali però di tipo esplorativo.

Anche dal punto di vista dei ritrovamenti l'ultimo decennio è risultato poco incoraggiante con soli 11 pozzi esplorativi con esito positivo a gas e con il solo pozzo "Ombrina Mare 2 dir" con esito positivo ad olio.

Anno	Numero pozzi effettuati			Metri perforati		
	Esplorazione	Sviluppo	TOTALE	Esplorazione	Sviluppo	TOTALE
1991	26	54	80	52.094	187.105	239.199
1992	15	73	88	39.718	222.934	262.652
1993	6	21	27	10.123	37.414	47.537
1994	10	46	56	23.467	128.733	152.200
1995	8	10	18	14.793	26.375	41.168
1996	10	27	37	27.550	87.911	115.461
1997	11	10	21	30.266	29.285	59.551
1998	9	17	26	18.794	41.448	60.242
1999	6	12	18	12.374	28.086	40.460
2000	6	19	25	19.065	27.058	46.123
2001	2	15	17	2.325	39.086	41.411
2002	5	7	12	11.200	19.699	30.899
2003	5	21	26	8.658	28.380	37.038
2004	0	22	22	0	41.189	41.189
2005	0	24	24	0	49.399	49.399
2006	3	17	20	9.139	29.714	38.853
2007	1	15	16	3.517	33.027	36.544
2008	3	7	10	6.673	14.330	21.003
2009	0	20	20	0	37.770	37.770
2010	0	17	17	0	23.568	23.568
2011	0	22	22	0	31.621	31.621
2012	0	15	15	0	24.561	24.561



Numero dei pozzi perforati in mare negli anni 1991-2012



Metri perforati in mare negli anni 1991-2012

RITROVAMENTI IN MARE NEGLI ANNI 2002-2012

Anno	Zona A	Zona B	Zona G
2002		CALIPSO 003 DIR A CALIPSO 004 DIR A DIDONE 002	PANDA 001
2003	ANNAMARIA 002 ARMIDA 001 DIR A		PANDA OVEST 001
2006	BENEDETTA 001 DIR		ARGO 001
2008		OMBRINA MARE 002 DIR	CASSIOPEA 001 DIR ARGO 002

ATTIVITÀ DI PERFORAZIONE IN MARE NELL'ANNO 2012

Nel corso dell'anno 2012 l'attività di perforazione in mare ha interessato 15 postazioni, per un totale di 24.561 metri perforati. Di queste 4 perforazioni sono relative ad attività di sviluppo e le restanti 11 sono workover su pozzi esistenti. Nel corso dell'anno non è stato effettuato nessun nuovo pozzo esplorativo.

POZZI PERFORATI NEL CORSO DELL'ANNO 2012

	Nome pozzo	Scopo	Metri perforati nell'anno
1.	ANTONELLA 006 DIR B	Sviluppo	3.313
2.	BARBARA E 044 DIR B	Workover	761
3.	BARBARA E 053 DIR A	Workover	1.401
4.	BARBARA E 055 DIR B	Workover	1.405
5.	BARBARA E 048 DIR B	Workover	1.048
6.	BARBARA E 051 DIR A	Workover	1.270
7.	BASIL 006 DIR C	Workover	1.205
8.	BASIL 009 DIR A	Workover	828
9.	BRENDA 002 DIR A	Workover	1.949
10.	BRENDA 006 DIR A	Workover	1.387
11.	BRENDA 003 DIR A	Workover	1.910
12.	BRENDA 004 DIR A (*)	Workover	893
13.	NAOMI 002 DIR A	Sviluppo	1.862
14.	PANDORA 002 DIR	Sviluppo	2.131
15.	PORTO CORSINI MARE OVEST C 026 DIR B	Sviluppo	3.198

(*) non ancora ultimato alla data del 31/12/2012

Sempre nel corso dell'anno 2012 sono stati ultimati i seguenti tre pozzi perforati nell'anno 2011

	Nome pozzo	Completamento	Scopo	Esito
1.	CLARA NORD 007 DIR A	18/01/2012	Workover	Gas
2.	DARIA 005 DIR A	15/01/2012	Workover	Gas
3.	LUNA 041 DIR A	08/01/2012	Workover	Gas

PROGETTO VIDEPI

Visibilità dei dati afferenti all'attività di esplorazione petrolifera in Italia

Il progetto VIDEPI è stato realizzato con l'obiettivo di rendere facilmente accessibili i documenti tecnici relativi all'esplorazione petrolifera in Italia.

Si tratta di documentazione riguardante titoli minerari cessati, e pertanto pubblica, depositata a partire dal 1957 presso l'UNMIG (Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse) del Ministero dello sviluppo economico.

La normativa vigente stabilisce che le Compagnie operatrici dei singoli titoli minerari debbano fornire all'UNMIG rapporti tecnici progressivi sull'attività svolta nei titoli medesimi includenti copia di documenti esemplificativi, quali carte geologiche, carte strutturali, profili finali di pozzi, linee sismiche, etc.

La stessa legge prevede che i documenti consegnati divengano di pubblica disponibilità dopo un anno dalla cessazione del titolo per il quale erano stati prodotti.



In più di mezzo secolo si è venuto a costituire un'importante base di dati concernenti il sottosuolo del nostro paese. Parte di questa documentazione riguarda le attività di upstream petrolifero nell'offshore italiano.

Prima dell'attuazione del progetto VIDEPI, l'intera documentazione era disponibile solo in formato cartaceo e di difficile consultazione in quanto classificata esclusivamente secondo il criterio del titolo minerario in cui era stata acquisita e depositata nei diversi uffici UNMIG.

Il progetto, proposto e diretto dalla Società Geologica Italiana, è stato reso possibile dal Ministero dello sviluppo economico che ha fornito la base di dati e dall'Assomineraria (Associazione delle compagnie petrolifere attive in Italia) che lo ha finanziato. Tutta la documentazione cartacea reperita e processata, è stata affidata alla Biblioteca di area scientifico tecnologica dell'Università Roma Tre (BAST), secondo gli accordi stabiliti con il Ministero dello sviluppo economico, dove è consultabile.

L'intera banca dati è stata digitalizzata e resa disponibile gratuitamente al pubblico tramite il sito internet: <http://www.videpi.com>


ATTIVITÀ DI PRODUZIONE

DATI STORICI DI PRODUZIONE

La produzione nazionale di gas nell'anno 2012 è stata di 8.540 milioni di Smc e di questi 6.074 sono stati prodotti da giacimenti in mare (71%). La produzione di olio in mare è più ridotta e nel 2012, a fronte di una produzione nazionale di 5,37 milioni di tonnellate, sono stati prodotti in mare solo 0,47 milioni di tonnellate (9%).


PRODUZIONE DI GAS NATURALE DISTINTA PER ZONE
(milioni di Smc) - ANNI 1992-2012

	ZA	ZB	ZC	ZD	ZF	Totale
1992	9.899	1.502	15	1.937	103	13.457
1993	10.030	2.479	15	2.069	70	14.663
1994	11.265	2.210	11	2.520	61	16.067
1995	11.720	1.831	11	2.494	48	16.104
1996	11.663	2.056	8	2.396	20	16.144
1997	11.716	1.602	6	2.227	0	15.552
1998	11.965	1.422	6	2.072	72	15.538
1999	10.651	1.641	6	1.905	89	14.292
2000	9.541	1.755	6	1.735	68	13.104
2001	8.434	2.479	4	1.639	55	12.611
2002	7.916	2.513	5	1.587	369	12.390
2003	7.372	2.286	4	1.621	37	11.320
2004	6.878	2.079	5	1.545	32	10.539
2005	6.358	1.738	4	1.428	15	9.543
2006	5.907	1.324	5	1.252	7	8.494
2007	5.163	1.083	4	1.016	0	7.267
2008	4.700	1.234	4	877	0	6.815
2009	3.939	1.084	4	892	0	5.919
2010	4.230	979	5	896	0	6.110
2011	4.055	1.089	5	849	0	5.997
2012	4.086	1.153	4	830	0	6.074



PRODUZIONE DI OLIO DISTINTA PER ZONE
(migliaia di Tonnellate) - ANNI 1992-2012

	ZB	ZC	ZF	Totale
1992	1.026	817	0	1.843
1993	842	670	0	1.511
1994	645	618	0	1.262
1995	557	564	0	1.121
1996	508	529	0	1.037
1997	601	468	0	1.069
1998	554	428	537	1.520
1999	490	402	700	1.592
2000	430	386	542	1.358
2001	396	198	436	1.031
2002	391	341	339	1.071
2003	381	332	288	1.002
2004	367	329	256	952
2005	342	307	119	768
2006	332	309	59	700
2007	467	297	0	764
2008	377	157	0	534
2009	354	172	0	526
2010	321	374	0	695
2011	310	331	0	640
2012	182	287	2	471



Produzione di olio in mare distinta per zone (migliaia di tonnellate) - Anni 1992-2012

RAPPORTO TRA PRODUZIONE E CONSUMI DI IDROCARBURI (tep)

	Consumi [tep]	Produzione nazionale [tep]	% della produzione sul consumo nazionale	Produzione da campi in mare [tep]	% della produzione in mare sul consumo nazionale
GAS	63,81	7,00	11,0%	4,98	7,8%
OLIO	69,16	5,37	7,8%	0,47	0,7%
Totale	132,97	12,37	9,3%	5,45	4,1%


In mancanza del dato 2012 si riportano i consumi di idrocarburi dell'anno 2011
 1.000 mc di gas = 0.82 tep (tonnellate equivalente di petrolio)

POZZI PRODUTTIVI

Nell'off-shore italiano al 31 dicembre 2012 erano presenti 722 pozzi attivi dei quali 396 in produzione (335 produttivi a gas e 61 produttivi ad olio), 312 potenzialmente produttivi ma non eroganti, e 14 utilizzati per monitoraggio e altri scopi. I 335 pozzi produttivi a gas sono ubicati in Zona A (252), in zona B (55) e in zona D (28). La produzione di olio greggio è limitata alla zona B (31 pozzi) e alla zona C (30).

POZZI ATTIVI NELL'OFF-SHORE ITALIANO AL 31 DICEMBRE 2012


	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona F	Zona G	Totale
Produttivi	252	86	30	28	0	0	396
Potenzialmente produttivi	227	63	14	1	3	4	312
Altra utilizzo	13	1	0	0	0	0	14
Totale	492	150	44	29	3	4	722



Numero pozzi produttivi in mare al 31 dicembre 2012 distinti per zona marina

POZZI IN PRODUZIONE IN MARE DISTINTI PER MINERALE PRODOTTO E PER ZONA MARINA

	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Totale
Gas naturale	252	55	0	28	335
Olio greggio	0	31	30	0	61
Totale	252	86	30	28	396



Pozzi produttivi distinti per minerale prodotto e per zona marina

CENTRALI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO

La produzione di gas naturale da giacimenti idrocarburi ubicati in mare è convogliata tramite gasdotto alle 10 centrali di raccolta e trattamento riportate nella seguente tabella.

	Nome centrale	Provincia	Operatore	Piattaforme collegate	Zona	n. pozzi collegati	n. pozzi in produzione
1	CASALBORSETT I	Ravenna	Eni	1. AGOSTINO A 2. AGOSTINO A CLUSTER 3. AGOSTINO B 4. AGOSTINO C 5. GARIBALDI A 6. GARIBALDI A CLUSTER 7. GARIBALDI B 8. GARIBALDI C 9. GARIBALDI D 10. NAOMI PANDORA 11. PORTO CORSINI M W A 12. PORTO CORSINI M W B 13. PORTO CORSINI M W C	Zona A	147	63
2	RAVENNA MARE	Ravenna	Eni	1. AMELIA A 2. AMELIA B 3. AMELIA C 4. AMELIA D 5. ANGELA ANGELINA 6. ANGELA CLUSTER 7. ANTARES 8. ANTARES 1 9. ARMIDA 10. ARMIDA 1 11. DIANA 12. GUENDALINA 13. PORTO CORSINI 80 14. PORTO CORSINI 80 BIS 15. PORTO CORSINI M E C 16. PORTO CORSINI M S 1 17. PORTO CORSINI M S 2 18. TEA	Zona A	130	42
3	RUBICONE	Forlì-Cesena	Eni	1. ANEMONE B 2. ANEMONE CLUSTER 3. ANTONELLA 4. ARIANNA A 5. ARIANNA A CLUSTER 6. AZALEA A CLUSTER 7. AZALEA B 8. CERVIA A 9. CERVIA A CLUSTER 10. CERVIA B 11. CERVIA C 12. MORENA 1 13. NAIDE	Zona A	74	40
4	FANO	Pesaro e Urbino	Eni	1. ANNABELLA 2. ANNALISA 3. ANNAMARIA B 4. BASIL 5. BRENDA 6. DARIA A 7. REGINA 8. REGINA 1	Zona A	53	42

	Nome centrale	Provincia	Operatore	Piattaforme collegate	Zona	n. pozzi collegati	n. pozzi in produzione
5	FALCONARA	Ancona	Eni	1. BARBARA A 2. BARBARA B 3. BARBARA C 4. BARBARA D 5. BARBARA E 6. BARBARA F 7. BARBARA G 8. BARBARA H 9. BARBARA NW 10. BONACCIA 11. CALIPSO 12. CALPURNIA 13. CLARA EST 14. CLARA NORD 15. CLARA OVEST	Zona A Zona B	142	101
6	SAN GIORGIO MARE	Fermo	Edison	1. SAN GIORGIO MARE 3 2. SAN GIORGIO MARE 6 3. VONGOLA MARE 1	Zona B	11	8
7	GROTTAMMARE	Ascoli Piceno	Adriatica Idrocarburi	1. DAVID 2. DAVID 7 3. ELENA 1 4. EMILIO 3 5. FABRIZIA 1 6. JOLE 1 7. PENNINA	Zona B	16	5
8	PINETO	Teramo	Adriatica Idrocarburi	1. CAMILLA 2 2. ELEONORA 3. EMILIO 4. EMMA 5. FRATELLO CLUSTER 6. FRATELLO EST 2 7. FRATELLO NORD 8. GIOVANNA 9. SIMONETTA 1 10. SQUALO 11. VIVIANA 1	Zona B	51	22
9	SANTO STEFANO MARE	Chieti	Edison	1. SANTO STEFANO MARE 101 2. SANTO STEFANO MARE 1-9 3. SANTO STEFANO MARE 3-7 4. SANTO STEFANO MARE 4 5. SANTO STEFANO MARE 8	Zona B	7	1
10	CROTONE	Crotone	Ionica Gas	1. HERA LACINIA 14 2. HERA LACINIA BEAF 3. LUNA 27 4. LUNA 40 SAF 5. LUNA A 6. LUNA B	Zona D Zona F	30	28

Parte della produzione di olio greggio da giacimenti idrocarburi ubicati in mare è convogliata tramite oleodotto alle 3 centrali di raccolta e trattamento ubicate in terraferma riportate nella seguente tabella.

	Nome centrale	Provincia	Operatore	Piattaforme collegate	Zona	n. pozzi collegati	n. pozzi in produzione
1	MARIA A MARE	Fermo	Edison	1. SARAGO MARE 1 2. SARAGO MARE A	Zona B	10	4
2	CENTRO RACCOLTA OLIO PERLA E PREZIOSO	Caltanissetta	Eni mediterranea idrocarburi	1. PERLA 2. PREZIOSO	Zona C	13	10
3	TERZO CENTRO OLIO GELA	Caltanissetta	Eni mediterranea idrocarburi	1. GELA	Zona C	25	16

La restante produzione di olio in mare non è trasportata a terra tramite oleodotto e i campi sono messi in produzione per mezzo di unità galleggianti di stoccaggio temporaneo (FSO e FPSO - floating production storage and offloading). Sono sistemi galleggianti di produzione, stoccaggio e trasbordo costituiti da petroliere di grandi capacità che ospitano anche gli impianti di trattamento. La nave è ormeggiata a prua per mantenere una posizione geostazionaria. L'olio estratto dalle piattaforme di produzione o dalle teste pozzo sottomarine è trasportato a bordo tramite riser per essere temporaneamente stoccato e infine trasbordato e trasportato a terra tramite navi cisterna.

In Italia sono operative 3 riportati nella seguente tabella.

	Nome FPSO	Titolo	Operatore	Piattaforme collegate	Zona	n. pozzi collegati	n. pozzi in produzione
1	ALBA MARINA	B.C 8.LF	Edison	1. ROSPO MARE A 2. ROSPO MARE B 3. ROSPO MARE C	Zona B	31	29
2	FIRENZE FPSO	F.C 2.AG	Eni	1. AQUILA 2 2. AQUILA 3	Zona F	2	0
3	LEONIS	C.C 6.EO	Edison (r.u. 60%) Eni (40%)	1. VEGA A	Zona C	20	15

PIATTAFORME MARINE

Nell'off-shore italiano sono installate 104 piattaforme di produzione (80 delle quali produttive), 7 teste pozzo sottomarine (2 delle quali in produzione) e 8 piattaforme di supporto alla produzione (raccordo e/o compressione). I dati sono riferiti al 31 dicembre 2012.

Sono inoltre presenti 7 altre strutture non operative. Tra queste la piattaforma ADA non è operativa in quanto ubicata in zona attualmente interdotta (D.L. 112/2008). Le rimanenti 6 strutture non sono operative in quanto si tratta di nuovi ritrovamenti effettuati in permessi di ricerca e sono in attesa del conferimento della concessione di coltivazione per la messa in produzione.

Di seguito sono riportate le tabelle delle piattaforme attive alla data del 31 dicembre 2012.

PIATTAFORME DI PRODUZIONE

	Nome piattaforma	n.pozzi produt.	Zona	Min	Tipo piattaforma	Centrale
1	AGOSTINO A	4	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CASALBORSETTI
2	AGOSTINO A CLUSTER	2	ZA	Gas	cluster	CASALBORSETTI
3	AGOSTINO B	8	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CASALBORSETTI
4	AGOSTINO C	3	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CASALBORSETTI
5	AMELIA A	2	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	RAVENNA MARE
6	AMELIA B	0	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	RAVENNA MARE
7	AMELIA C	1	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	RAVENNA MARE
8	AMELIA D	4	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	RAVENNA MARE
9	ANEMONE B	4	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	RUBICONE
10	ANEMONE CLUSTER	3	ZA	Gas	cluster	RUBICONE
11	ANGELA ANGELINA	10	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	RAVENNA MARE
12	ANGELA CLUSTER	1	ZA	Gas	cluster	RAVENNA MARE
13	ANNABELLA	5	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	FANO
14	ANNALISA	4	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FANO
15	ANNAMARIA B	6	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FANO
16	ANTARES	4	ZA	Gas	struttura reticolare 6 gambe	RAVENNA MARE
17	ANTARES 1	0	ZA	Gas	monotubolare	RAVENNA MARE
18	ANTONELLA	5	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	RUBICONE
19	ARIANNA A	6	ZA	Gas	struttura reticolare 6 gambe	RUBICONE
20	ARIANNA A CLUSTER	3	ZA	Gas	cluster	RUBICONE
21	ARMIDA	5	ZA	Gas	struttura reticolare 6 gambe	RAVENNA MARE
22	ARMIDA 1	0	ZA	Gas	monotubolare	RAVENNA MARE
23	AZALEA A CLUSTER	0	ZA	Gas	cluster	RUBICONE
24	AZALEA B	2	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	RUBICONE
25	BARBARA A	6	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
26	BARBARA B	1	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
27	BARBARA C	6	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	FALCONARA
28	BARBARA D	14	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	FALCONARA
29	BARBARA E	12	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	FALCONARA
30	BARBARA F	15	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	FALCONARA
31	BARBARA G	12	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	FALCONARA
32	BARBARA H	5	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	FALCONARA
33	BARBARA NW	6	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
34	BASIL	7	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FANO
35	BONACCIA	10	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
36	BRENDA	2	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FANO
37	CALIPSO	2	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
38	CALPURNIA	4	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
39	CERVIA A	3	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	RUBICONE
40	CERVIA A CLUSTER	1	ZA	Gas	cluster	RUBICONE
41	CERVIA B	5	ZA	Gas	struttura reticolare 6 gambe	RUBICONE
42	CERVIA C	6	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	RUBICONE
43	CLARA EST	3	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
44	CLARA NORD	4	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
45	CLARA OVEST	1	ZB	Gas	struttura reticolare 8 gambe	FALCONARA
46	DARIA A	13	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FANO
47	DAVID	1	ZB	Gas	monotubolare	GROTTAMMARE
48	DAVID 7	2	ZB	Gas	monotubolare	GROTTAMMARE
49	DIANA	0	ZA	Gas	cluster	RAVENNA MARE
50	ELEONORA	0	ZB	Gas	struttura reticolare 8 gambe	PINETO
51	EMILIO	1	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	PINETO
52	EMMA	8	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	PINETO
53	FABRIZIA 1	0	ZB	Gas	monotubolare	GROTTAMMARE
54	FRATELLO CLUSTER	2	ZB	Gas	cluster	PINETO
55	FRATELLO EST 2	1	ZB	Gas	monotubolare	PINETO
56	FRATELLO NORD	2	ZB	Gas	bitubolare	PINETO
57	GARIBALDI A	6	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CASALBORSETTI
58	GARIBALDI A CLUSTER	1	ZA	Gas	cluster	CASALBORSETTI
59	GARIBALDI B	10	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CASALBORSETTI
60	GARIBALDI C	4	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CASALBORSETTI

	Nome piattaforma	n.pozzi produt.	Zona	Min	Tipo piattaforma	Centrale
61	GARIBALDI D	6	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CASALBORSETTI
62	GELA	5	ZC	Olio	pontile	NUOVO CENTRO OLIO GELA
63	GIOVANNA	4	ZB	Gas	struttura reticolare 8 gambe	PINETO
64	GIULIA 1	0	ZA	Gas	monotubolare	FANO
65	GUENDALINA	2	ZA	Gas	monotubolare	RAVENNA MARE
66	HERA LACINIA 14	1	ZD	Gas	monotubolare	CROTONE
67	HERA LACINIA BEAF	3	ZD	Gas	struttura reticolare 4 gambe	CROTONE
68	JOLE 1	1	ZB	Gas	monotubolare	GROTTAMMARE
69	LUNA A	11	ZD	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CROTONE
70	LUNA B	12	ZD	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CROTONE
71	MORENA 1	0	ZA	Gas	monotubolare	RUBICONE
72	NAIDE	2	ZA	Gas	bitubolare	RUBICONE
73	NAOMI PANDORA	1	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	CASALBORSETTI
74	PENNINA	1	ZB	Gas	struttura reticolare 8 gambe	GROTTAMMARE
75	PERLA	4	ZC	Olio	struttura reticolare 4 gambe	CENTRO RACCOLTA OLIO PERLA E PREZIOSO
76	PORTO CORSINI 80	0	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	RAVENNA MARE
77	PORTO CORSINI 80 BIS	0	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	RAVENNA MARE
78	PORTO CORSINI M E C	7	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	RAVENNA MARE
79	PORTO CORSINI M S 1	1	ZA	Gas	monotubolare	RAVENNA MARE
80	PORTO CORSINI M S 2	1	ZA	Gas	monotubolare	RAVENNA MARE
81	PORTO CORSINI M W A	0	ZA	Gas	struttura reticolare 12 gambe	CASALBORSETTI
82	PORTO CORSINI M W B	0	ZA	Gas	struttura reticolare 12 gambe	CASALBORSETTI
83	PORTO CORSINI M W C	6	ZA	Gas	struttura reticolare 8 gambe	CASALBORSETTI
84	PREZIOSO	6	ZC	Olio	struttura reticolare 8 gambe	CENTRO RACCOLTA OLIO PERLA E PREZIOSO
85	REGINA	5	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	FANO
86	REGINA 1	0	ZA	Gas	monotubolare	FANO
87	ROSPO MARE A	9	ZB	Olio	struttura reticolare 4 gambe	ALBA MARINA
88	ROSPO MARE B	12	ZB	Olio	struttura reticolare 8 gambe	ALBA MARINA
89	ROSPO MARE C	8	ZB	Olio	struttura reticolare 4 gambe	ALBA MARINA
90	SAN GIORGIO MARE 3	0	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	SAN GIORGIO MARE
91	SAN GIORGIO MARE 6	1	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	SAN GIORGIO MARE
92	SANTO STEFANO MARE 101	0	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	SANTO STEFANO MARE
93	SANTO STEFANO MARE 1-9	1	ZB	Gas	struttura reticolare 5 gambe	SANTO STEFANO MARE
94	SANTO STEFANO MARE 3-7	0	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	SANTO STEFANO MARE
95	SANTO STEFANO MARE 4	0	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	SANTO STEFANO MARE
96	SANTO STEFANO MARE 8	0	ZB	Gas	monotubolare	SANTO STEFANO MARE
97	SARAGO MARE 1	1	ZB	Olio	struttura reticolare 4 gambe	MARIA MARE
98	SARAGO MARE A	1	ZB	Olio	struttura reticolare 8 gambe	MARIA MARE
99	SIMONETTA 1	1	ZB	Gas	monotubolare	PINETO
100	SQUALO	2	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	PINETO
101	TEA	4	ZA	Gas	struttura reticolare 4 gambe	RAVENNA MARE
102	VEGA A	15	ZC	Olio	struttura reticolare 8 gambe	LEONIS
103	VIVIANA 1	0	ZB	Gas	monotubolare	PINETO
104	VONGOLA MARE 1	1	ZB	Gas	struttura reticolare 4 gambe	SAN GIORGIO MARE

TESTE POZZO SOTTOMARINE

	Nome piattaforma	Zona	Minerale	Tipo di piattaforma	Centrale	Produttiva
1	AQUILA 2	ZF	Olio	testa pozzo sottomarina	FIRENZE FPSO	
2	AQUILA 3	ZF	Olio	testa pozzo sottomarina	FIRENZE FPSO	
3	CAMILLA 2	ZB	Gas	testa pozzo sottomarina	PINETO	Sì
4	ELENA 1	ZB	Gas	testa pozzo sottomarina	GROTTAMMARE	
5	EMILIO 3	ZB	Gas	testa pozzo sottomarina	GROTTAMMARE	
6	LUNA 27	ZF	Gas	testa pozzo sottomarina	CROTONE	
7	LUNA 40 SAF	ZD	Gas	testa pozzo sottomarina	CROTONE	Sì

PIATTAFORME DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE

	Nome piattaforma	Zona	Minerale	Tipo di piattaforma	Centrale
1	BARBARA T	ZA	GAS	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
2	BARBARA T2	ZA	GAS	struttura reticolare 4 gambe	FALCONARA
3	CERVIA K	ZA	GAS	struttura reticolare 4 gambe	RUBICONE
4	DARIA B	ZA	GAS	struttura reticolare 4 gambe	FANO
5	GARIBALDI K	ZA	GAS	struttura reticolare 4 gambe	CASALBORSETTI
6	GARIBALDI T	ZA	GAS	struttura reticolare 4 gambe	CASALBORSETTI
7	PORTO CORSINI M W T	ZA	GAS	struttura reticolare 4 gambe	CASALBORSETTI
8	SAN GIORGIO MARE CENTRALE	ZB	GAS	struttura reticolare 4 gambe	SAN GIORGIO MARE

PIATTAFORME NON OPERATIVE

	Nome piattaforma	Zona	Minerale	Tipo di piattaforma	Collegamento a centrale
1	ADA	ZA	Gas	monotubolare	
2	ARGO 2	ZG	Gas	testa pozzo sottomarina	
3	BENEDETTA 1	ZA	Gas	monotubolare	RUBICONE
4	CASSIOPEA 1	ZG	Gas	testa pozzo sottomarina	
5	OMBRINA MARE 2	ZB	Olio	monotubolare	
6	PANDA 1	ZG	Gas	testa pozzo sottomarina	
7	PANDA W 1	ZG	Gas	testa pozzo sottomarina	

STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE (SEN)

OBIETTIVI E PRIORITÀ DI AZIONE

Riduzione dei costi dell'energia, pieno raggiungimento e superamento di tutti gli obiettivi europei in materia ambientale, maggiore sicurezza di approvvigionamento e sviluppo industriale del settore energia: sono questi gli obiettivi del documento di Strategia Energetica Nazionale, pensati ad oltre vent'anni dall'ultimo Piano Energetico Nazionale.

Con riferimento al settore dell'*upstream*, l'Italia ha a disposizione ingenti riserve provate di gas e petrolio, le più importanti dell' Europa continentale dopo i paesi nordici.

In particolare, dagli ultimi dati disponibili al 31.12.2011, circa il 60% delle riserve di gas si trova nelle zone marine (in modo specifico nella zona A) e proprio dal mare proviene anche il 70% della produzione italiana (zone A e B).

Secondo il documento di Strategia Energetica Nazionale al 2020 verrà sviluppata l'attuale produzione annuale italiana, sia onshore che offshore, ritornando sostanzialmente ai livelli degli anni novanta. E' prevista infatti ulteriore produzione di idrocarburi pari a circa 24 milioni di boe/anno (barili di olio equivalente) di gas e 57 di olio, portando dal 7 al 14% il contributo al fabbisogno energetico totale. Questo consentirà non solo di mobilitare investimenti e creare ulteriore occupazione ma soprattutto di conseguire un risparmio sulla bolletta energetica di circa 5 miliardi di euro l'anno.

La realizzazione dei progetti legati alle attività estrattive prevedono comunque un impegno del Governo a non perseguirne lo sviluppo in aree sensibili in mare o in terraferma, ponendo quindi la massima attenzione alle tematiche ambientali e rispettando i più elevati standard internazionali in termini di sicurezza. Tutti gli sforzi del Paese devono essere infatti orientati verso la ripresa di una crescita sostenibile.

Coerentemente con queste necessità, la nuova Strategia Energetica Nazionale si incentra sui quattro obiettivi principali citati in premessa:

1. ridurre significativamente il gap di costo dell'energia per i consumatori e le imprese, con un allineamento ai prezzi e costi dell'energia europei;
2. raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020;
3. continuare a migliorare la nostra sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall'estero;
4. favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

Per il raggiungimento degli obiettivi citati, nel medio - lungo periodo ovvero per il 2020 che rappresenta il principale orizzonte di riferimento del documento, la strategia si articola in sette priorità con specifiche misure, avviate o in corso di definizione, tra cui quella che interessa la "produzione sostenibile di idrocarburi nazionali"

Saranno quindi necessari sia provvedimenti di tipo normativo, che garantiscano proprio il rispetto dei più elevati standard internazionali per la sicurezza delle attività estrattive e la tutela ambientale semplificando anche gli iter autorizzativi, sia iniziative di supporto al settore industriale, per favorire l'ulteriore sviluppo di poli tecnologici.

In particolare gli interventi di carattere normativo che interessano il settore offshore si propongono di:

- rafforzare le misure di sicurezza delle operazioni, in particolare attraverso l'implementazione delle misure di sicurezza offshore previste dalla proposta di regolamento europeo;
- adeguare gli iter autorizzativi agli standard europei, in particolare quelli previsti dalla recente proposta del Parlamento europeo, adottando ad esempio un modello di conferimento di un titolo abilitativo unico per esplorazione e produzione e prevedendo un termine ultimo per l'espressione di intese e pareri;
- fermi restando i limiti di tutela offshore definiti dal Codice Ambiente, recentemente aggiornato dal decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sviluppare la produzione, in particolare quella di gas naturale, conservando margini di sicurezza uguali o superiori a quelli degli altri Paesi UE e mantenendo gli attuali vincoli di sicurezza e di tutela paesaggistica e ambientale.

Le attività offshore sono state profondamente condizionate proprio dalle modifiche introdotte in passato al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che ha interdetto tali attività in molte aree, bloccando di fatto la maggior parte delle attività di ricerca e sviluppo offshore e cancellando progetti per 3,5 miliardi di euro.

In materia di sicurezza delle attività offshore e dal confronto con le performance europee, in termini di blow-out registrati, l'Italia si colloca in una posizione di assoluta eccellenza, come dimostrano le statistiche che riportano infatti, tra il 2000 e il 2010, la perforazione di 230 pozzi di operatori italiani nelle acque italiane con 0 blowout e 817 nel mondo con un unico blowout (Temsah NW), ovvero con un indice pari a 1,22 ogni 1000 pozzi. Gli operatori europei raggiungono invece un indice pari a 1,88 ogni 1000 pozzi perforati in aree offshore.

Inoltre i dati raccolti durante le attività di perforazione e produzione condotte in Italia, sia onshore che offshore, evidenziano un decremento di incidenti rispettivamente del 74% e del 78% nell'anno 2011, se confrontati con i dati del 1995. Con particolare riferimento alle attività offshore si evidenzia che i nostri giacimenti sono ampiamente conosciuti e caratterizzati da regimi di basse temperature e pressioni.

Nel documento di Strategia Energetica Nazionale, tra le 5 zone che in Italia offrono un elevato potenziale di sviluppo, vengono citate anche l'Alto Adriatico e il Canale di Sicilia in cui si intendono sviluppare nuove e maggiori attività sostenibili in ambito offshore.

SICUREZZA E TUTELA AMBIENTALE NELLE ATTIVITÀ OFFSHORE

In merito alle tematiche afferenti la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, il Ministero dello Sviluppo Economico svolge un ruolo chiave, in quanto tramite le sue strutture centrali e periferiche valuta dal punto di vista tecnico ed economico i progetti, rilascia le relative autorizzazioni, vigila sul regolare svolgimento dei lavori e sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'intero settore della prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi incluse le attività offshore.

PANORAMA MONDIALE

Il *Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente* (United Nations Environment Programme, *UNEP*) è stato il primo organismo mondiale a occuparsi di tutela delle acque marine, lanciando nel 1974 il *Regional Seas Programme* (Programma per i Mari Regionali, *RSP*). Esso si propone di stabilire una comune strategia globale e un quadro per la protezione dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, dandone, però, un'attuazione operativa a livello "regionale", a seguito dell'individuazione di 18 differenti macroaree.

Gli *RSP* espletano le loro funzioni attraverso un Piano d'Azione (Action Plan, *AP*). Nella maggior parte dei casi il Piano d'Azione è sostenuto da un solido quadro giuridico nella forma di una "convenzione regionale" e protocolli associati sui problemi specifici.

PANORAMA CONTINENTALE

COMUNITARIO

E' ben noto come la politica dell'Unione Europea sia sempre stata mirata a ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle attività offshore nel settore degli idrocarburi e a limitarne le conseguenze, aumentando così la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento e migliorando i meccanismi di risposta in caso d'incidente.

Di conseguenza, il quadro normativo comunitario è divenuto nel tempo estremamente ampio, poggiando su alcune direttive di capitale importanza quali:

- Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione;
- Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

REGIONALE: FOCUS SUL MAR MEDITERRANEO

In riferimento al citato *RSP*, 16 paesi del Mediterraneo e la Comunità europea hanno adottato il *Piano d'Azione per il Mediterraneo* (Mediterranean Action Plan, *MAP*). Il *MAP* è stato in assoluto il primo piano adottato come programma regionale sotto l'ombrello dell'*UNEP*, a riprova della grande attenzione mostrata dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo sui temi della tutela ambientale marina.

In particolare, si segnala la "Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento" (*Convenzione di Barcellona*), quale strumento giuridico e operativo del *MAP*, che vede come firmatari i Paesi rivieraschi di entrambe le sponde del bacino, sia UE che extra UE.

In attuazione della citata "Convenzione di Barcellona", per quanto di pertinenza delle tematiche offshore, con specifico riferimento agli aspetti ambientali, si cita il "Protocollo per la protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e coltivazione della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo" (*Protocollo Offshore*), entrato in vigore il 25 Marzo 2011.

PANORAMA NAZIONALE

Il nostro Paese ha tradotto nel proprio ordinamento normativo le deliberazioni UE in materia in modo puntuale e stringente, dotandosi di norme severe e all'avanguardia, a tal punto da essere state più volte prese a riferimento a livello comunitario; si segnalano in particolare:

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale";
- Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, in attuazione della Direttiva 92/91/CEE;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.

L'Italia è, inoltre, firmataria del citato *Protocollo Offshore*.

IL "DOPO MACONDO":

PROPOSTA DI REGOLAMENTO OFFSHORE, EUOAG E ADESIONE AL PROTOCOLLO OFFSHORE

La Commissione europea ha reagito al disastro nel Golfo del Messico (occorso al "pozzo Macondo") dell'Aprile 2010, avviando un'approfondita analisi delle attuali norme adottate nell'intera Unione Europea e dai suoi Stati Membri.

Lo studio è sfociato nella redazione del documento "*Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi*" (Commissione Europea, 2010), nel quale si riporta come, benché l'Unione disponga già di esempi eccellenti di pratiche normative nazionali (tra le quali figurano, a buon diritto, quelle italiane), un'armonizzazione "verso l'alto" dell'attuale quadro normativo potrebbe ulteriormente migliorare la sicurezza di tali attività.

Sulla scorta di tali risultanze, il 27 ottobre 2011, la Commissione Europea ha adottato lo schema di "Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi" (*Regolamento Offshore*), che ha come obiettivo quello fissare elevati standard minimi di sicurezza per la prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in mare aperto, riducendo le probabilità di accadimento di incidenti gravi, limitandone le conseguenze e aumentando, così, nel contempo, la protezione dell'ambiente marino.

Attualmente (Gennaio 2013), il testo è all'esame di Parlamento Europeo, Commissione Europea e Consiglio Europeo e sarà adottato quasi certamente nel corso del primo semestre 2013 sotto forma di Direttiva. La DGRiME partecipa attivamente ai lavori mediante la formulazione di osservazioni e proposte volte ad accrescere gli standard di sicurezza europei. In particolare, è stata accolta la proposta italiana di inserire nella normativa l'adozione di strumenti quali la "black box", già introdotti nel nostro ordinamento a seguito degli approfondimenti tecnici successivi all'incidente del Golfo del Messico, e che entreranno a far parte del patrimonio di sicurezza comune di tutti gli Stati membri.

Parallelamente, è riconosciuto che lo scambio regolare di esperienze fra le autorità di regolamentazione e l'industria e l'individuazione condivisa delle migliori pratiche, così come il miglioramento delle misure di attuazione, costituiscono gli aspetti fondanti di un regime normativo efficace.

A tal proposito, con Decisione della Commissione Europea del 19 Gennaio 2012, è stato istituito l'*EU Offshore Authority Group (EUOAG)*, composto da esperti nominati dalle autorità competenti degli Stati membri per la sorveglianza dell'applicazione delle norme nelle attività offshore nel settore degli idrocarburi e delle politiche connesse.

L'Italia riveste un ruolo chiave in questo Gruppo sin dalla sua costituzione, facendovi parte con due rappresentanti nominati dal Ministero dello sviluppo economico e partecipando attivamente ai tavoli di lavoro, sulla base delle rilevanti esperienze nel settore della ricerca e produzione di idrocarburi, maturate in oltre cinquant'anni di attività offshore.

Inoltre, l'Unione Europea ha recentemente aderito anch'essa al *Protocollo Offshore* con Decisione della Commissione Europea del 17 Dicembre 2012. Essa ha, quindi, valutato positivamente i benefici, derivanti da un'eventuale azione combinata tra *Protocollo Offshore* e *Regolamento Offshore*, in quanto, come detto, il primo è finalizzato principalmente ad assicurare "*la protezione contro l'inquinamento da attività offshore*", il secondo "*la sicurezza delle attività offshore*".

NORME DI RIFERIMENTO

PREMESSA

Le attività offshore sono oggetto di specifica disciplina normativa, primaria e di attuazione, con riguardo alla individuazione delle aree potenzialmente sfruttabili, alle condizioni, alle modalità di rilascio e alle vicende modificative dei titoli minerari e, infine, agli aspetti di sicurezza e di tutela ambientale. La Direzione generale monitora l'evoluzione normativa con potenziale impatto sulle attività minerarie a mare e sui relativi procedimenti autorizzativi di competenza. Sulla base delle modifiche alle principali fonti normative, vengono aggiornate le fonti secondarie relative alla produzione di idrocarburi (Decreti Ministeriali, Decreti Direttoriali, Circolari, Comunicati), in altri casi si procede in conformità alle nuove disposizioni di legge.

PRINCIPALI NORME SULLA DELIMITAZIONE DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE

- **Legge 8 dicembre 1961, n. 1658** – “Adesione alla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e alla Convenzione sull'alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 e loro esecuzione”
- **Legge 21 luglio 1967, n. 613** – “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla L. 11 gennaio 1957, n.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”
- **Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816** – “Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima”
- **Legge 2 dicembre 1994, n. 689** – “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994”

ACCORDI E CONVENZIONI CON I PAESI FRONTISTI

- **Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969 n. 830** - “Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia”
- **Legge 14 marzo 1977 n. 73** - “Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia”
- **Legge 3 giugno 1978 n. 347** – “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina”
- **Legge 23 maggio 1980 n. 290** – “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia”
- **Legge 12 aprile 1995 n. 147** – “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania”
- **Legge 3 giugno 1978 n. 348** – “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974”
- **Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986** – “Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell'area delle Bocche di Bonifacio”

PRINCIPALI NORME SULLA ISTITUZIONE DELLE ZONE MARINE AI FINI DELLE ATTIVITÀ MINERARIE

- **Legge 21 luglio 1967, n. 613** – “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”
- **Decreto Ministeriale 13 giugno 1975** – “Delimitazione dell'area marina da nominare "zona F" ai fini della ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi”
- **Decreto Interministeriale 26 giugno 1981** – “Delimitazione di due aree marine della piattaforma continentale italiana denominate nel complesso "zona G" ai fini della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”
- **Decreto Ministeriale 30 ottobre 2008** – “Ampliamento e ripermetroazione di aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi”

- **Decreto Ministeriale 29 marzo 2010** – “Aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi. Ampliamento della “Zona G”.
- **Decreto Ministeriale 27 dicembre 2012** – “Aree marine aperte alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi. Ampliamento della “Zona C”.”

PRINCIPALI NORME CHE DISCIPLINANO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ MINERARIE

- **Legge 21 luglio 1967, n. 613** – “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla Legge 11 gennaio 1957, N.6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”
- **Legge 9 gennaio 1991, n. 9** – “Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzioni e disposizioni fiscali”
- **Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625** – “Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”
- **Legge 31 luglio 2002, n. 179** – “Disposizioni in materia ambientale”
- **Legge 23 agosto 2004, n. 239** – “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” - Come modificata ed integrata dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152** – “Norme in materia ambientale” - Come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, dal Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 e dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.
- **Circolare Ministeriale del 17/10/2012** - “Modalità di applicazione dell'articolo 1, comma 82-sexies, della Legge 23 agosto 2004, n.239 introdotto dall'articolo 27, comma 34, della Legge 23 luglio 2009 n.99 e dal comma 1 dell'articolo 35 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012 n. 134”, emessa dalla Direzione, fornisce direttive in materia di procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti (Art. 1, comma 82-sexies, della L. 23 agosto 2004, n. 239) e per le successive verifiche del rispetto dei limiti emissivi e di produzione già approvati.
- **Decreto legge 18 ottobre 2012, n 179, art. 34, comma 19** - “Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al Decreto Legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento”.

PRINCIPALI NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALLA TUTELA AMBIENTALE

- **Legge 9 gennaio 1991, n. 9** – “Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale.”.
Articolo 4. Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione.
La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 luglio 1994, art. 1, comma 9** – “Determinazione delle attività istruttorie per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi”.
9.Scarico in aree protette e sensibili.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni agli scarichi ricadenti nelle aree protette o sensibili così come di seguito definite. Le aree protette sono:
 - *aree archeologiche marine di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;*

- zone marine di tutela biologica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, di attuazione della legge 14 luglio 1965, n. 963;
- zone marine di ripopolamento di cui all'art. 17 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;
- zone marine e costiere elencate all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, così come perimetrale, in via provvisoria, dall'allegato alla circolare n. 2 del 31 gennaio 1987 del Ministro della marina mercantile nonché quelle istituite ai sensi dell'art. 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree protette territoriali costiere (parchi e riserve naturali, nazionali e regionali) individuate o istituite in forza della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero da leggi statali o regionali o comunque vincolate da altri provvedimenti amministrativi attuativi.

Le aree sensibili sono:

- la fascia delle 3 miglia marine dalla linea di costa o dal limite delle aree protette indicate nel comma 1; per le riserve naturali marine tale limite sarà quello definitivo indicato nel decreto istitutivo o da eventuali provvedimenti di salvaguardia;
- praterie di fanerogame marine, ovunque ubicate.

Per le sole aree sensibili eventuali deroghe in caso di giacimenti aventi particolare rilevanza per l'economia del Paese, potranno essere concesse dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

- **Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112** – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Convertito con modificazioni dalla **Legge 6 agosto 2008, n. 133**

Articolo 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, (d'intesa con la regione Veneto), su proposta del (Ministro dell'ambiente e della tutela) del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

- **Decreto legislativo 20 giugno 2010, n. 128** – “Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 03/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.

L'articolo 2, comma 3, lett. h) aggiunge il seguente comma 17 all'articolo 6 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Il divieto e' altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale.

- **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121** – “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”.

L'articolo 3, comma 1 introduce le seguenti modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al comma 17 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro le cinque miglia dalla linea di costa.».

- **Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209** – “Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno”.

- **Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, Art. 35, comma 1,-** “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7% al 10% per il gas e dal 4% al 7% per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare."

All'articolo 184, al comma 5 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente periodo: "con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del Presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate, tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle diverse porzioni di essi."

- **Decreto-Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, Art. 16, comma 2** convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24/3/2012 - stabilisce che le attività offshore da effettuarsi con l'impiego di operatori subacquei (Art. 53 del DPR n.886 del 24/5/1979,), devono essere svolte nel rispetto delle regole della buona tecnica definite dalla norma UNI 11366 ("Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche professionali al servizio dell'industria"). Il rinvio esplicito alla norma UNI fornisce un puntuale riferimento alla gestione delle attività subacquee che, per la specificità ambientale che le caratterizza, necessita di norme che possano garantire il raggiungimento dei più alti livelli di sicurezza per tutti i lavoratori subacquei e la possibilità per le aziende italiane di concorrere sul mercato internazionale con proprie regole senza dover ricorrere ad organizzazioni straniere per le omologazioni delle procedure operative aziendali, necessarie per partecipare alle gare di appalto internazionali. Le aziende italiane che si dedicano ai lavori subacquei sono oggi più di 1.500, con un fatturato di oltre 700 milioni di euro per il solo settore degli idrocarburi offshore in acque nazionali e all'estero.
- **Decreto-Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, Art. 24**, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012 - modifica dell'Art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 relativo al rispetto delle condizioni dell' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e stabilisce che "Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli [...], coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico", ovvero l'UNMIG che si avvale dei Laboratori di analisi della Direzione.
- **Circolare Ministeriale del 18/12/2012** contenente le "procedure di prevenzione incendi per le attività di cui al n. 7 dell' Allegato I al D.P.R. 151/2011", cui corrisponde una speculare Circolare emanata dal Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile). L'emanazione di tale Circolare si è resa necessaria in quanto il D.P.R. 151/11 ha incluso nei controlli anche le "centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale", col fine di aggiornare le analoghe Circolari del 1997 che già regolavano il coordinamento tra procedure di prevenzione incendi e procedimenti autorizzativi per tali attività di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.P.R. 886/1979 ed del D.Lgs. 624/1996 e s.m.i.

ELENCO DELLE AZIENDE CHE OPERANO NELL'OFFSHORE ITALIANO

SOCIETÀ TITOLARI DI PERMESSI DI RICERCA IN MARE

- **AUDAX ENERGY S.r.l.** - Via Antonio Nibby, 7 - 00161 Roma
 - Unico titolare
 - 1. G.R 15.PU
- **EDISON S.p.A.** - Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano
 - Contitolare
 - 1. A.R 78.RC
 - 2. G.R 13.AG
 - 3. G.R 14.AG
- **ENI S.p.A.** - Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
 - Unico titolare
 - 1. A.R 80.AG
 - 2. A.R 87.AG
 - 3. A.R 91.EA
 - 4. A.R 92.EA
 - 5. A.R 93.EA
 - 6. B.R266.AG
 - Rappresentante unico
 - 1. A.R 78.RC
 - 2. A.R 81.FR
 - 3. G.R 13.AG
 - 4. G.R 14.AG
- **MEDOILGAS ITALIA S.p.A.** - Via Cornelia, 498 - 00166 Roma
 - Unico titolare
 - 1. B.R269.GC
 - Contitolare
 - 1. A.R 81.FR
- **NORTHERN PETROLEUM (UK) Ltd** - Viale Trastevere, 249 - 00153 Roma
 - Unico titolare
 - 1. C.R146.NP
 - 2. F.R 39.NP
 - 3. F.R 40.NP
- **PETROCELTIC ITALIA S.r.l.** - Via Paola, 24 - 00186 Roma
 - Unico titolare
 - 1. B.R270.EL
 - 2. B.R271.EL
 - Rappresentante unico
 - 1. B.R268.RG
- **PO VALLEY OPERATIONS PTY Ltd.** - Via Ludovisi, 16 - 00187 Roma
 - Unico titolare
 - 1. A.R 94.PY
- **PUMA PETROLEUM S.r.l.** - Via Vittor Pisani, 27 - 20124 Milano
 - Unico titolare
 - 1. E.R 54.PU
- **VEGA OIL S.p.A.** - Via Romeo Romei, 27 - 00100 Roma.
 - Unico titolare
 - 1. C.R148.VG
 - Contitolare
 - 1. B.R268.RG

SOCIETÀ TITOLARI DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE IN MARE

- **ADRIATICA IDROCARBURI S.p.A.** - Via Aterno, 157 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
 - Unico titolare
 1. B.C 3.AS
 2. B.C 4.AS
 3. B.C 5.AS
 4. B.C 15.AV
 - Rappresentante unico
 1. B.C 9.AS
 2. B.C 10.AS
 3. B.C 12.AS
 4. B.C 21.AG
- **EDISON S.p.A.** - Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano
 - Rappresentante unico
 1. B.C 1.LF
 2. B.C 2.LF
 3. B.C 7.LF
 4. B.C 8.LF
 5. C.C 6.EO
 - Contitolare
 1. A.C 8.ME
 2. A.C 13.AS
 3. A.C 14.AS
 4. A.C 15.AX
 5. A.C 16.AG
 6. A.C 17.AG
 7. A.C 21.AG
 8. B.C 9.AS
 9. B.C 10.AS
 10. B.C 11.AS
 11. B.C 12.AS
 12. B.C 13.AS
 13. B.C 14.AS
 14. B.C 20.AS
 15. B.C 21.AG
- **ENI S.p.A.** - Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma
 - Unico titolare
 1. A.C 1.AG
 2. A.C 2.AS
 3. A.C 3.AS
 4. A.C 4.AS
 5. A.C 5.AV
 6. A.C 6.AS
 7. A.C 7.AS
 8. A.C 9.AG
 9. A.C 10.AG
 10. A.C 11.AG
 11. A.C 12.AG
 12. A.C 18.AG
 13. A.C 20.AG
 14. A.C 22.EA
 15. A.C 23.EA
 16. A.C 24.EA
 17. A.C 25.EA
 18. A.C 26.EA
 19. A.C 27.EA
 20. A.C 28.EA
 21. A.C 29.EA
 22. A.C 30.EA
 23. A.C 31.EA
 24. A.C 32.AG
 25. A.C 33.AG
 26. A.C 34.AG
 27. B.C 17.TO
 28. B.C 18.RI
 29. B.C 22.AG
 30. CERVIA MARE
 31. D.C 3.AG
 32. F.C 2.AG
 33. FASCIA CERVIA MARE
 34. PORTO CORSINI MARE

- Rappresentante unico
 - 1. A.C 8.ME
 - 2. A.C 13.AS
 - 3. A.C 14.AS
 - 4. A.C 15.AX
 - 5. A.C 16.AG
 - 6. A.C 17.AG
 - 7. A.C 19.PI
 - 8. A.C 21.AG
 - 9. A.C 35.AG
 - 10. B.C 11.AS
 - 11. B.C 13.AS
 - 12. B.C 14.AS
 - 13. B.C 20.AS
- Contitolare
 - 1. B.C 8.LF
 - 2. C.C 6.EO
- **ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.p.A.** - Strada Statale 117 bis - Contrada Ponte Olivo Gela (CL)
 - Unico titolare
 - 1. C.C 1.AG
 - 2. C.C 3.AG
- **GAS PLUS ITALIANA S.p.A.** - Via Enrico Forlanini, 17 - 20134 Milano
 - Contitolare
 - 1. B.C 1.LF
 - 2. B.C 2.LF
 - 3. B.C 7.LF
- **IONICA GAS S.p.A.** - Via Aterno 157 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
 - Unico titolare
 - 1. D.C 1.AG
 - 2. D.C 2.AG
 - 3. D.C 4.AG
 - 4. F.C 1.AG
- **MEDOILGAS ITALIA S.p.A.** - Via Cornelia, 498 - 00166 Roma
 - Contitolare
 - 1. A.C 19.PI
 - 2. A.C 35.AG

ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE SUBACQUEE ITALIANE (A.I.S.I.)

ELENCO DEI SOCI A.I.S.I.

- **CNS (Cooperativa Nazionale Sommozzatori) c.r.s.l.**
Via Passo della Volpe, 110/e 54031 Avenza Carrara (MS) - Italy -
Tel: +39 0585 533.66, +39 0585 858.371
Fax: +39 0585 858.372
Store: +39 0585 502.42 Fax +39 0585 851.903
<http://www.cns-net.com>
- **IMPRESUB DIVING & MARINE CONTRACTOR srl**
42, El Medina El Menawara St. - Mohandessin - CAIRO - EGYPT
Tel: +20 2 74 85 105, +20 2 33 56 508, +20 2 33 86 765
Fax: +20 2 33 75 611
e-mail: impresub@impresub.com.eg
- **IMPRESUB DIVING & MARINE CONTRACTOR (I.D.M.C.) S.r.l.**
Loc. Lamar di Gardolo, 97 - 38014 Gardolo - TRENTO - ITALY
Tel: +39 0461 99 33 00
Fax: +39 0461 99 35 06
e-mail: idmc@impresub.it
<http://www.impresub.com.eg>
- **MARINE CONSULTING srl**
Via Bonvicini, 13 - 48100 Mezzano (RA) Italy
Tel: +39 0544 520.250
Fax: +39 0544 521.601
email: marinec@marinec.com
<http://www.marinec.com>
- **RANA DIVING & MARINE CONTRACTOR srl**
Via A. Vecchi 7 - 48023 Marina di Ravenna - (RA) Italy
Tel: +39 0544 530742
Fax: +39 0544 531015
e-mail: rana@ranadiving.it
<http://www.ranadiving.it>
- **DRAFINSUB srl**
Sede legale: Piazza della Vittoria - 16121 Genova (GE) - Italy
Sede operativa: Molo Giano - Ponte Paro di Levante 16128 Genova Porto
Tel: +39 010 261354, +39 010 2463511
Fax +39 010 256142
email: info@drafinsub.it
<http://www.drafinsub.it>
- **NAUTILUS VENEZIA srl**
Sede legale: Via Brentella - 30175 Venezia - Italy
Sede amministrativa: Via Moranzani 42/b - 30176 Malcontenta (Venezia)
Sede operativa: Via Moranzani 84 - 30176 Malcontenta (Venezia)
Tel: +39 041 698523, Fax: +39 041 5470225, +39 335 5984083
Tel e fax +39 041 698733, Tel: +39 335 6628377
e-mail: info@nautilusvenezia.it
<http://www.nautilusvenezia.it>
- **DEEP SEA TECHNOLOGY S.r.l.**
Sede Legale: Via Armando Diaz, 148 - 80055 Portici (NA)
Sede Operativa: Calata Marinella Int. Porto - 80133 Napoli
Tel: +39 081 5535816, +39 335 5646355
Fax +39 081 5535816
e-mail: info@deepseatechnology.com
<http://www.deepseatechnology.com>
- **PALUMBARUS srl**
Via Sampolo, 39 - 90143 Palermo
Tel: +39 091 546513
Fax +39 091 6376344
e-mail: info@palumbarus.it
<http://www.palumbarus.it>
- **ARENA SUB S.r.l.**
Strada Provinciale 47, snc 98164 Torre Faro (ME)
Tel: +39 090 3974060
Fax: +39 090 3974060
e-mail: arenasub@arenasub.com, arenasub@pec.it
<http://www.arenasub.com>

BIBLIOGRAFIA

TESTI DI RIFERIMENTO

Francalanci G.P., Presciuttini P. (2000): "Storia dei trattati e dei negoziati per la delimitazione della piattaforma continentale e del mare territoriale" - Istituto Idrografico della Marina - Genova

Caffio F. (2007): "Glossario del mare" - Rivista marittima - III Edizione

AA.VV. (1986): "Neotectonic Sketch Map of Italy" - CNR

CNR (1990): "Progetto Finalizzato Geodinamica. Structural Model of Italy 1:500.000 and Gravity Map" - Quad. Ric. Scient., 3(114), S.E.L.C.A.

Hunt J. M. (1995): "Petroleum Geochemistry and Geology" - W. H. Freeman & Co.

AA.VV (2004): "Geology of Italy". Volumi Speciali" - Società Geologica Italiana

AA.VV. (2004): "Gli idrocarburi: origine, ricerca e produzione" - Eni's Way

Bosellini A. (2005): "Storia geologica d'Italia. Gli ultimi 200 milioni di anni" - Zanichelli

AA. VV.: "Carta geologica dei mari italiani - Quaderni del Servizio Geologico d'Italia, serie iii, volume 8 " - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali del Servizio Geologico

